

CXXXV.

TORNATA DEL 20 GENNAIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari » (N. 248) — Approvazione degli articoli 1 e 2 dell'allegato A — All'art. 3 parlano i senatori Vitelleschi, Vacchelli, relatore, il ministro delle finanze ed il senatore Boccardo — Approvazione dell'art. 3 e di tutti gli altri articoli dell'allegato A — Alla tabella A parlano il senatore Di Sambuy ed il ministro delle finanze — Approvazione delle tabelle A e B, degli articoli 1 e 2 del progetto di legge e dell'allegato B — All'art. 3 del progetto di legge parlano il senatore Massarani, il ministro del tesoro, i senatori Colombo, Mezzacapo, presidente della Commissione di finanze, Cantoni, Vacchelli, relatore, il ministro delle finanze ed il senatore Visocchi — Approvazione di un ordine del giorno — Approvazione dell'art. 3 dell'allegato C con la relativa tabella — Approvazione degli articoli da 4 a 13 dell'allegato C. All'art. 14 parlano il senatore Bordonaro ed il ministro delle finanze — Approvazione dell'art. 14 e di tutti gli altri articoli dell'allegato C. — Approvazione dell'articolo 3 ultimo del progetto di legge — votazione a scrutinio segreto — Annunzio d'interpellanza — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 45.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri delle finanze, del tesoro, della marina, della guerra, dell'interno, di grazia, giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e telegrafi.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari » (N. 248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari ».

Ieri, come ricorderà il Senato, si iniziò la discussione dell'art. 1° dell'allegato A ed ha parlato il senatore Guarneri. Però non essendo stata presentata alcuna proposta, se il Senato non ha osservazioni a fare pongo a partito l'articolo primo dell'allegato A.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La cessazione del dazio sui farinacei avrà effetto gradatamente, e cioè:

A) *Per i Comuni chiusi*, salvo le eccezioni indicate nell'articolo 5, il dazio sulle farine di frumento, e proporzionalmente quello sugli altri farinacei:

dal 1° luglio 1902 sarà ridotto alla misura di lire due per quintale;

dal 1° luglio 1903 sarà ridotto alla misura di una lira per quintale;

e col 30 giugno 1904 cesserà interamente di avere effetto.

B) *Nei Comuni aperti* il dazio sulle farine e sugli altri prodotti farinacei cesserà interamente col 31 dicembre 1902.

(Approvato).

Art. 3.

Dal giorno della cessazione totale o parziale del dazio, come è determinato nell'articolo precedente, fino a che non si sia provveduto ad un generale riordinamento dei tributi locali, sarà corrisposta dallo Stato una quota di concorso, mediante annuo assegno, a favore dei singoli bilanci comunali, in ragione di otto decimi del provento lordo del dazio cessato, per i comuni chiusi, e di sette decimi del provento stesso, per i comuni aperti.

Tali quote di concorso potranno essere concesse, in tutto o in parte, anche ai Comuni che dal 1° gennaio 1901 abbiano abolito il dazio sui farinacei, quando, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 20, non possano altrimenti provvedere al pareggio del loro bilancio.

Al comma 1 di questo art. 3 il senatore Vitelleschi propone la seguente aggiunta: dopo le parole: « tributi locali » aggiungere le altre: « ed in ogni caso non al di là del 30 giugno 1904 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi per svolgere la sua proposta.

VITELLESCHI. Varie impressioni sono rimaste in me dalla seduta di ieri.

La prima è stata la cortese ingenuità della difesa del progetto da parte del presidente del Consiglio e del ministro delle finanze, che si sono provati a dimostrare l'eccellenza, la convenienza e l'opportunità del progetto di legge.

La seconda impressione è stata prodotta dalle parole che sfuggirono al nostro presidente quando accennò alla nervosità dell'assemblea. Ed è vero. Infatti si dovette tener seduta la domenica, per quanto generalmente sia in uso di far vacanza; e poi quando ieri l'ora era già tarda, nonostante che venisse proposto di rimandar la seduta, il Senato volle continuarla.

Tuttociò mi fece impressione, inquantochè nervosità vuol dire fretta; e si ha sempre fretta quando si è disposti a commettere un errore.

I ministri cercarono dunque di dimostrare l'eccellenza di questa legge. E la conclusione di quell'apologia si fu la persuasione che il Senato l'avrebbe votata di gran cuore. Io non so se il Senato la voterà, probabilmente sì; ma di gran cuore, potrei assicurare di no, del resto i ministri han detto poco per dimostrare l'eccellenza del progetto; il presidente del Consiglio in sostanza ha preso come principale argomento le promesse date; il ministro delle finanze ha fatto dei paragoni più o meno rispondenti al vero con gli altri paesi; ma in sostanza la questione grossa che noi abbiamo sollevato, ossia del fiero colpo che si dà con questa legge alla ricchezza nazionale, con questa nuova aggiunta agli attuali gravami e il confronto appena calcolabile dei risultati pratici, dei vantaggi che la legge si propone, questa questione è stata da loro sorvolata. E hanno fatto bene, per la ragione semplicissima che sarebbe difficile il rispondere.

Però hanno convenuto che la legge non era perfetta, e questa confessione è preziosa per me. Perchè, se il Senato può far qualche cosa, la sua azione sta precisamente in questo, che movendosi in una atmosfera molto serena può correggere quelle cose le quali in una atmosfera politica più turbolenta forse sarebbe difficile di far bene.

Ora fra le grosse mende di questo progetto di legge, vi è l'art. 3 dell'allegato A.

Io accennai l'altro giorno al Belgio, che, come noi, ha voluto fare intervenire il Governo per accelerare presso i comuni l'abolizione dei dazi sui farinacei, ed ha assegnato dei fondi determinati, i quali, per quel che valgono, sono adoperati a questo scopo.

Salvo il principio di cui già parlai altra volta e che è sempre molto ostico e grave, praticamente, agendo in quel modo si sa a che cosa si va incontro.

Invece con questo articolo lo Stato assume l'impegno indefinito di soccorrere tutti i comuni i quali, non avendo essi *a priori* abolito i dazi sui farinacei, dovranno farlo in seguito in forza di questa legge; quanti sono nessuno lo sa di certo, ma sono qualche migliaio, e per un tempo indeterminato, perchè la scadenza è

fissata a quando si riprodurrà il riordinamento dei tributi.

Ora bisogna non conoscere l'andamento dei nostri affari pubblici per credere che sarà così facile di addivenire, col consenso delle due Camere, ad un riordinamento dei tributi. Io ne ho sentito parlare da gran tempo e non si è fatto mai. Adesso se ne parla per un momento in occasione di questa legge, ma, passata questa questione, son certo che non se ne parlerà più.

Ora durante questa indefinita aspettativa i comuni vivono a spese dello Stato.

Ora io vi lascio considerare che cosa diverrà tutto il nostro diritto pubblico quando i cittadini dei comuni che hanno male amministrato, vivranno a spese di quelli che hanno amministrato bene e anche di quelli che, senza alcun compenso, hanno da se stessi abolito questa tassa.

Prendiamo ad esempio il comune di Milano. Il comune di Milano ha abolito il dazio sui farinacei, e viceversa i suoi cittadini sono colpiti dalle tasse le quali si pagano per soccorrere un comune qualunque di Basilicata o delle Puglie il quale non l'aveva abolito.

Pare a voi che sia conforme allo Statuto, sia conforme alla giustizia, che vuole tutti eguali avanti alla legge, l'esservi un certo numero di cittadini che vivono a spese degli altri?

Questo lato della questione è talmente grave che io non posso capire come sia sfuggito ai compilatori di questa legge.

Avreste almeno potuto considerarlo come una specie di soccorso con il quale lo Stato, come un padre che va in soccorso del figlio prodigo, viene in aiuto di qualche comune povero per aiutarlo in questa fase di transazione. Ma allora questo soccorso avrebbe dovuto essere temporaneo e limitato.

Si può far della beneficenza quando la giustizia è soddisfatta, ma fare la beneficenza a spese della giustizia, non è nè ammissibile, nè tollerabile.

E notate bene che le ingiustizie in questo caso si accumulano, perchè, mentre da un lato voi ponete sul dorso di tutti i contribuenti d'Italia la cattiva amministrazione di molti comuni, dall'altro voi non fate partecipare ai benefici di questa legge i comuni che hanno meglio amministrato.

Ma poi quale sarà il risultato di questo indirizzo? Quando questi comuni si saranno avvezzi a vivere a spese dello Stato - perchè vi sono alcuni comuni in cui la tassa sui farinacei rappresenta la più grossa delle loro rendite - non sarà molto facile dir loro: adesso basta, ricominciate a vivere con le vostre risorse. Quindi avverrà che si aprirà una curiosa fonte esauriente pel bilancio dello Stato in causa di questi sussidi arbitrari dati ad un numero indefinito di comuni, a spese di tutti i contribuenti.

Io posso fino ad un certo punto capire che voi aiutate i comuni più poveri a passare attraverso questo stato di transizione con un concorso, che duri un tempo sufficiente, perchè possano riordinare le loro spese e trovare nuove risorse; ma, passato questo periodo, lasciate loro la prospettiva di dover ritornare un giorno nelle condizioni del diritto comune.

Adunque lo scopo del mio piccolo emendamento è duplice, anzitutto quello di dare un incitamento al Governo di promuovere il riordinamento dei tributi, in modo che esso debba esser fatto sotto la pressione di questo termine, e poi quello di avvertire i comuni come questo beneficio non sia indefinito, ma dato loro affinché abbiano i modi e i mezzi di rimettersi in ordine.

Questo è il semplice scopo del mio emendamento.

Il mio emendamento non turba punto la vostra legge nei suoi punti principali, perchè quando voi avrete determinato il periodo, questo sarà uno stimolo per il Governo a pensare al riordinamento dei tributi, e quando non lo facesse, niente impedirà che a quell'epoca si possa anche ammettere una proroga, ma rimarrà sempre vero che il principio non è offeso e che questo concorso è una munificenza che fa lo Stato per una condizione eccezionale, e non è una condizione normale sulla quale i comuni possano riposare e rendersi così eternamente di aggravo allo Stato.

Questo emendamento ha un altro vantaggio, ed è di ridurre il carico dello Stato ad una cifra determinata, ed in conseguenza rende anche meno necessari gli aggravi che voi ponete ai contribuenti. Si sa ad un dipresso quello che per tre anni vi costerà questo premio d'incoraggiamento, ed è cosa ben diversa il calcolare

sulla presenza di una somma determinata, dal calcolarla sopra una spesa inesauribile, quale è quella che risulta da questo progetto di legge.

Quindi io raccomando caldamente questo mio emendamento al Senato, perchè esso, come ho già detto, non turba punto la legge. Tutti coloro che sono favorevoli alla legge lo possono votare, sicuri di emendarla vantaggiosamente, togliendo anche uno dei forti pregiudizi che possono avere alcuni degli oppositori del progetto.

Quale può essere la sola obiezione a questo mio emendamento? Che il progetto non può ritornare alla Camera; e lo accenno soltanto al Senato, perchè da gran tempo ed in varie occasioni ho notato la poca convenienza di questa obiezione che si fa eternamente a questo Alto Consesso.

D'altronde una legge la quale modifica così profondamente l'economia del paese e le sostanze dei cittadini, ha diritto di essere largamente discussa, e non può essere imposta ad un corpo come il Senato da un giorno all'altro. (*Benissimo*).

E mi rivolgo a tutti i miei colleghi, perchè non vi è ragione alcuna per fare opposizione a questo emendamento, e faccio appello alla loro dignità di senatori.

Non aggiungo altro, perchè la mia proposta è molto semplice, e domando alla Presidenza che il mio emendamento sia posto ai voti.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se l'aggiunta proposta dal senatore Vitelleschi sia appoggiata.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiata).

VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCHELLI, *relatore*. In presenza dell'emendamento che ha proposto il senatore Vitelleschi, io mi trovo in dovere di dichiarare quale sia il pensiero della Commissione di finanze.

Il concetto ispiratore dell'emendamento Vitelleschi si è quello di stabilire nella legge il termine entro il quale il Governo debba presentare il progetto sui tributi locali, di cui si accenna appunto nell'art. 3 della legge in discussione.

La proposta del senatore Vitelleschi è già stata esaminata in seno alla Commissione di finanze, ed, udito il ministro, si deliberò di non

accoglierla. Il senatore Vitelleschi ne ha riparlato nella discussione generale, ed io ho già avuto occasione ieri di esporre le ragioni per le quali non credo di poter accogliere questa proposta; perciò sarebbe inutile che io, ripetendole, facessi perdere tempo al Senato.

Mi limito dunque a dichiarare che la Commissione di finanze non accetta l'emendamento Vitelleschi.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho poco da aggiungere a quanto ha detto l'onor. relatore della Commissione di finanze, per dimostrare al Senato che l'emendamento proposto dal senatore Vitelleschi non può essere accettato. Mi limito ad osservare che l'importanza di questo emendamento è assai maggiore di quella che potrebbe parere dallo svolgimento fattone dall'onorevole proponente; dirò anzi che le sue conseguenze sarebbero tali da sconvolgere e distruggere tutta la legge.

Si potrà discutere se e fino a qual punto sia giustificato l'intervento dello Stato per la riforma dei dazi interni di consumo; ma, una volta ammessa la necessità dell'aiuto ai comuni, come l'ammette il senatore Vitelleschi, non si può più disconoscere che il farlo cessare col primo luglio 1904 è come dire distruggere la legge.

Infatti, l'abolizione del dazio sui farinacei, secondo il progetto di legge, si fa gradualmente, sicchè la sua effettuazione piena va fino al 1904, nei casi ordinari; vi sono poi i casi più difficili considerati nell'art. 5, nei quali l'abolizione del dazio dei farinacei deve per necessità protrarsi al di là del 1904. Questa sola osservazione basterebbe a dimostrare che l'emendamento non può essere accettato.

Ma qualche altra osservazione conviene aggiungere.

L'onor. senatore Vitelleschi ha detto parole molto gravi per accusare la legge di ingiustizia, per dimostrare che l'abolizione del dazio sui farinacei si farebbe in un modo quasi violento o iniquo, trattando troppo male i comuni che meritano di più, obbligandoli a pagare quello che invece dovrebbe stare a carico degli altri comuni meno meritevoli.

Ebbene, io credo che i comuni più bisognosi

siano anche i più meritevoli dell' aiuto dello Stato; come credo che chi vuole il fine, deve pur volere i mezzi indispensabili per raggiungerlo. Ammesso che l' abolizione del dazio sui farinacei non si può fare senza l' aiuto dello Stato, deve pure ammettersi che questo, per essere efficace, deve essere continuativo. Non altrimenti si è fatto nel Belgio e nell' Olanda.

Chi poi consideri che lo Stato italiano ricava più di sessanta milioni all' anno, dal diritto di confine sul grano, deve anche trovare non contrario alla giustizia e alla equità che una terza parte di questi proventi sia destinata a sgravare i farinacei dal dazio interno di consumo.

L' onor. senatore Vitelleschi, volendo dimostrare che è troppo disuguale, anzi ingiusto, il trattamento fatto ai diversi comuni, ha citato l' esempio di Milano, ed ha detto: guardate quanta ingiustizia! Milano che ha già abolito il dazio sui farinacei dovrà contribuire perchè non siano applicati questi dazi in altri comuni del Regno. Ora io mi limiterò ad esaminare questo esempio...

BOCCARDO. Domando di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. La città di Milano ha abolito il dazio sui farinacei, non già con le proprie forze soltanto, bensì anche per gli aiuti efficaci che essa ebbe dalla legge del 14 luglio 1898. In quella legge la città di Milano, ricca e generosa, ha già trovato un sufficiente aiuto alla buona opera compiuta; perchè, in applicazione dell' articolo 5 della legge medesima, essa ha potuto allargare la cinta daziaria e raccogliere dai dazi governativi una maggior somma di alcuni milioni, aumentando il canone dovuto allo Stato soltanto di 200,000 lire, vale a dire soltanto di un decimo del guadagnato maggior provento. Può dirsi dunque che non sia mancato a Milano (come più tardi a Bologna) il concorso dello Stato in equa misura.

Ora poi, per l' attuale progetto di legge, si aggiungono nuovi benefici, che vanno pure a favore del comune di Milano. Dalle due tasse, che vengono cedute tosto ai comuni che hanno abolito il dazio sui farinacei, quella sulle bevande gazoze e quella sugli spettacoli, il comune di Milano raccoglierà una somma, se non ricordo male, di circa 130 mila lire. È un beneficio nuovo non spregevole.

Di più, dall' applicazione delle nuove norme

per la tassa di esercizio e rivendita, e da parecchie altre disposizioni contenute in questo disegno di legge, Milano potrà raccogliere altre somme considerevoli.

Pertanto, l' esempio citato dal senatore Vitelleschi non solo non prova che la legge non sia giusta, ma prova il contrario. E credo non occorra aggiungere altro, per venire alla stessa conclusione alla quale è venuto l' onor. relatore della Commissione di finanze, e alla quale interamente mi associo, come mi associo alla preghiera da lui rivolta al Senato di non volere accogliere l' emendamento proposto dal senatore Vitelleschi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Boccardo.

BOCCARDO. Poche parole per sgombrare un equivoco che, secondo me, si asconde sotto alle parole pronunziate, or ora, dall' egregio ministro delle finanze.

Spiegherò subito quello che a me pare un equivoco.

Se ho ben capito la parola sempre chiara del senatore Vitelleschi, il suo ragionamento può ridursi a questi semplici termini.

La legge vuol venire in aiuto di quella porzione delle popolazioni italiane che fu male amministrata dalle sue passate amministrazioni comunali.

Io, diceva l' onorevole Vitelleschi, impugno la giustizia di questo concorso; concorso al quale sono chiamati i contribuenti di tutta la rimanente Italia, per venire in aiuto a quella parte piccola o grande, che, male amministrata, viene così soccorsa col denaro di tutti.

Mi corregga il senatore Vitelleschi se mai, per voler riassumere il suo pensiero, lo espressi male; ma mi pare di no, ed egli accenna che ho bene inteso.

A questo ragionamento, ecco la risposta che fa l' onorevole ministro delle finanze, cui rivolgo pure preghiera di correggermi se sarò inesatto nel riassumerla.

L' onorevole ministro delle finanze dice: Avete torto, onorevole senatore Vitelleschi, quando affermate che questa legge viene ad obbligare il contribuente italiano in genere a contribuire nel soccorso di quella parte della popolazione che è male amministrata dai suoi Consigli comunali, giacchè questa ha bisogno del soccorso dello Stato, perchè, soggiunge il ministro delle

finanze, l'esempio che voi avete accennato, quello della città di Milano, fa a cappello per dimostrare invece che questa legge non aggrava punto il comune di Milano, obbligato a venire in soccorso dei comuni della Basilicata, ecc.

Ma è qui, se io non m'inganno, dove risiede l'equivoco.

Sia pure che comune per comune, Milano abbia già avuto quelle 200,000 lire di compenso cui alludeva il ministro delle finanze con l'aumento della cinta daziaria...

CARCANO, *ministro delle finanze*. Un milione e ottocento mila lire...

BOCCARDO., Sia pure un milione e ottocento mila lire, sia pure che la nuova legge quando sarà in attuazione aggiungerà 130 o 150 mila lire all'anno al bilancio comunale di Milano; tutto ciò pare a me che nulla abbia a fare con l'obiezione del senatore Vitelleschi. Di che si lagna il senatore Vitelleschi? Diciamo la verità, di che ci lagniamo noi tutti che non siamo riusciti a persuaderci della bontà di questa legge? Non già che il comune *a* o il comune *b* sia da essa legge più o meno ben trattato; ci lagniamo che male sia trattato il contribuente italiano. Che importa a Milano, a Genova, o a qualunque altra città d'Italia che la sua amministrazione comunale sia più o meno artificialmente messa in grado di curare i propri malori? Ciò che importa è che il cittadino italiano paghi più o meno.

Ora il consumatore di pane — lo disse con la solita esattezza e limpidezza di parola e di pensiero il ministro delle finanze — ha già il dazio di confine di lire 7 50 al quintale sopra il grano: che importa a colui che consumerà il pane milanese, genovese, di qualunque altra parte d'Italia, che il suo comune, la sua amministrazione comunale (come ente amministrativo) trovi dei compensi nella legge? Mi pare che l'argomento del senatore Vitelleschi rimanga intatto, perchè ciò ch'esso invoca è l'interesse del contribuente italiano non già quello dei singoli municipi.

E perciò, lo confesso, che io penso che, nonostante le osservazioni dell'onor. ministro, l'emendamento del senatore Vitelleschi sia perfettamente accettabile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Ringrazio l'onor. Boccardo di esser venuto in mio aiuto, e, come l'altro giorno, si può dire che egli mi dispensi quasi dal replicare. Se non che l'onor. ministro nel rispondere ha, in certo modo, travisato il mio concetto ed io desidero di ristabilirlo quale esso è.

Egli ha detto: Il senatore Vitelleschi approva il concorso. Nego: io non l'ammetto, e la prova del contrario si è che ella ha dovuto provarsi a giustificarlo. Però ho detto: dal momento che ragioni politiche, come quegli impegni presi, di cui parlava il presidente del Consiglio, vi obbligano a proporlo, cercate di ridurlo in modo che offenda meno il diritto e la giustizia.

Date un concorso, ma non stabile ed indefinito, perchè tanto vale il dire nell'articolo: fino a che non intervenga una nuova ripartizione dei tributi.

Riducete questa misura, posto che sia una convenzione politica, alle sue proporzioni minime, e che offenda il meno possibile il diritto comune.

Fate che sia una sovvenzione che lo Stato si determina, nella sua longanimità, a dare a un certo numero di comuni per poter traversare lo stato di transizione, che importa questa trasformazione di tributi.

Il ministro, gratuitamente, ha detto che questo rovescierebbe tutta l'economia della legge. Lo ha detto, ma non lo ha provato. Il solo argomento che ha portato, è che ci sono dei comuni nei quali la evoluzione di quest'operazione va al di là del 1904. Ma questa non è una difficoltà, perchè io ho fatto una proposta quale la potevo fare per stabilire un principio, una massima; se si crede che il mio emendamento debba subire qualche correzione per metterlo in armonia colle altre parti della legge, questa è opera della Commissione o dello stesso signor ministro.

Questa è l'unica ragione esposta dal ministro per affermare che la mia proposta rovescierebbe tutta la legge.

Se volete dare un sussidio a questi comuni, dateglielo, e dateglielo per un tempo abbastanza lungo perchè si assestino i tributi dei comuni. E quando non fosse sufficiente, sapete benissimo che si può sempre accordare la proroga. Quante di queste proroghe noi non abbiamo accordate?

Ma, voi direte, a che vale il limite di tempo se si devono dare proroghe? Vale a mantenere integro il principio; vuol dire che non è stabilito che ci sia un certo numero di comuni che vivono indefinitamente alle spalle dello Stato, e che questo provvedimento conserva il carattere limitato e transitorio.

Se fra quattro anni si sentirà la vera necessità di un'ulteriore proroga, gliela darete, ma per lo meno questi comuni sanno che in un tempo determinato debbono pensare a vivere da sè stessi; così non avrete creato questa condizione costituzionalmente parassita di un numero di comuni che vivono alle spalle degli altri, il che è una vera enormità. Io non capisco veramente come una proposta così modesta, così razionale, voi abbiate tanta difficoltà di accettarla. Ripeto quel che dissi nel mio primo discorso; qui ci possono essere delle convenienze politiche per voi, ma non credo siano le stesse che convengano al bene duraturo del paese del quale noi siamo i custodi.

E quindi ripeto sul serio quello che scherzando diceva l'altro giorno, e cioè che se noi vi rendiamo questo servizio facendo cosa che forse voi non avete potuto fare emendando questa legge nelle sue parti più stridenti e più pericolose, voi ci dovrete esserne grati. E malgrado che voi non ce ne siate grati, il Senato vedrà se non sia il caso di emendare la legge, anche malgrado voi.

Ho voluto dire queste poche parole per esprimere chiaro il mio concetto che si riassume in ciò: io combatto recisamente il principio che informa questa disposizione, come ingiusto ed assurdo; si può bensì con minore difficoltà consentire negli scopi che vuole raggiungere, ma è necessario correggerlo con un emendamento semplicissimo che accorda i due interessi, vale a dire che il beneficio si faccia senza ledere il principio di eguaglianza e senza creare un debito indefinito sulla finanza dello Stato, per il quale voi siete obbligati a imporre degli aggravii, quali quelli che voi addossate ai contribuenti con questa stessa legge. L'onorevole ministro voleva dimostrare che non sono i contribuenti che pagano. Ma, onorevole ministro, e perchè mettete gli aggravii? Per fare quegli sgravii. Chi paga questi aggravii? Non sono i contribuenti?

E perciò io raccomando al Senato, come raccomanderei al Governo, se avessi la speranza

di essere ascoltato, di considerare se questo piccolo emendamento non sani uno dei grossi difetti di questa legge.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi mantiene dunque il suo emendamento.

Rileggo l'art. 3 del disegno di legge ministeriale, che suona così:

Art. 3.

Dal giorno della cessazione totale o parziale del dazio, come è determinato nell'articolo precedente, fino a che non si sia provveduto ad un generare riordinamento dei tributi locali, sarà corrisposta dallo Stato una quota di concorso, mediante annuo assegno, a favore dei singoli bilanci comunali, in ragione di otto decimi del provento lordo del dazio cessato, per i comuni chiusi, e di sette decimi del provento stesso, per i comuni aperti.

Tali quote di concorso potranno essere cancesse, in tutto o in parte, anche ai comuni che dal 1° gennaio 1901 abbiano abolito il dazio sui farinacei, quando, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 20, non possano altrimenti provvedere al pareggio del loro bilancio.

Il senatore Vitelleschi propone invece che, dopo le parole « tributi locali », si aggiungano le altre: « ed in ogni caso non al di là del 30 giugno 1904 ».

Pongo ai voti questo emendamento del senatore Vitelleschi.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento del senatore Vitelleschi non è approvato).

Pongo ai voti l'art. 3 nel testo già letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

L'ammontare del provento, su cui dovrà determinarsi la quota di concorso a carico dello Stato, sarà desunto:

a) per i comuni chiusi: dalle quantità dei prodotti farinacei sdaziati nell'anno 1900, applicando ad esse le aliquote delle rispettive tariffe in vigore al 1° novembre 1901;

b) per i comuni aperti: dall'effettivo reddito accertato nell'anno 1900 per dazio sui farinacei.

Per i comuni chiusi aventi parte della popolazione fuori del recinto daziario, all'ammontare del provento calcolato ai termini del precedente alinea *a*) sarà aggiunto quello del reddito effettivamente accertato nella frazione aperta, come all' alinea *b*); e la quota di concorso a carico dello Stato relativa a quest'ultimo reddito, sarà computata nella ragione di sette decimi.

(Approvato).

Art. 5.

Nei comuni chiusi, nei quali il provento del dazio sui farinacei, accertato ai termini dell'art. 4 della presente legge, importi una somma superiore al 40 per cento del reddito totale daziario rispettivamente ottenuto nell'anno 1900, e in quei comuni nei quali l'aliquota del dazio sulle farine di frumento sia superiore a lire cinque per quintale, la cessazione del dazio sui farinacei potrà essere attuata gradatamente in un maggior numero di anni, come sarà stabilito, esaminate le speciali circostanze, dalle Commissioni di cui agli articoli 19 e seguenti.

In ogni caso però, dal 1° gennaio 1903, il dazio sulle farine di frumento dovrà essere ridotto a misura non superiore a lire tre per quintale, e in proporzione dovranno essere ridotti i dazi per ciascuno degli altri prodotti farinacei.

I comuni, e in loro mancanza i prefetti, valendosi delle facoltà sancite nell'articolo 62, n. 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale del 19 settembre 1899, n. 394, provvederanno a che nei prezzi di vendita delle farine e dei loro derivati sia tenuto conto della riduzione corrispondente alla diminuzione o cessazione del dazio.

(Approvato).

Art. 6.

I comuni chiusi, nei quali anteriormente alla promulgazione della presente legge, il reddito del dazio sugli alimenti farinacei non superi il 6 per cento del reddito daziario totale, quando vogliano farlo cessare interamente prima delle epoche stabilite dall'art. 2, avranno diritto alla corresponsione della relativa quota di concorso a carico dello Stato nella misura stabilita dall'art. 3, con effetto dal giorno in cui seguirà tale cessazione.

(Approvato).

Art. 7.

A favore dei comuni nei quali viene a cessare il dazio sui farinacei, è assegnata, con effetto dal giorno in cui seguirà tale cessazione, la tassa sulla fabbricazione delle acque gassose e la tassa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici.

I comuni riscuoteranno le dette tasse a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Continuerà a essere riscossa per conto dello Stato la soprata tassa di confine sulle acque gassose provenienti dall'estero.

I comuni, i quali già abbiano aboliti i dazi sui farinacei anteriormente alla promulgazione della presente legge, e i comuni nei quali alla stessa data il reddito del dazio su tali prodotti non superi il 6 per cento del reddito daziario totale, godranno del provento delle due tasse considerate nel presente articolo, con effetto dal 1° luglio 1902.

(Approvato).

Art. 8.

Fino a che rimangono in vigore le convenzioni approvate con le leggi 20 luglio 1890, n. 698, e 28 giugno 1892, n. 298, nei comuni di Roma e di Napoli saranno applicate le disposizioni della presente legge, escluse quelle recate dagli articoli 3 e 7, rimanendo però invariate le annualità corrisposte dallo Stato ai comuni stessi.

(Approvato).

Art. 9.

Nei comuni chiusi, nei comuni aperti e nelle porzioni di territorio dei comuni chiusi poste fuori della cinta daziaria, si potrà riscuotere il dazio consumo:

a) sulle *carni* bovine, equine, ovine e suine, mediante tassa da commisurarsi sul peso o per ogni capo di bestiame destinato alla macellazione;

b) sui *foraggi*, mediante una tassa annua fissa per ogni capo delle varie specie di equini;

c) sui *materiali* impiegati nelle costruzioni di edifici nuovi, o in notevoli rifacimenti di edifici già esistenti, mediante liquidazione da farsi, a fabbrica o lavoro ultimato, in base alle quantità accertate con computo metrico. Sono esenti i materiali impiegati nelle costruzioni e

riparazioni di case rustiche e di opifici industriali nei comuni aperti, e nelle frazioni aperte dei comuni chiusi;

d) sul consumo del gaz luce e della energia elettrica per illuminazione o riscaldamento, mediante liquidazione da farsi alle officine di produzione, a carico del fabbricante, il quale avrà diritto a rivalersene sui consumatori.

(Approvato).

Art. 10.

A colmare le deficienze che tuttavia rimanesero nei bilanci comunali per effetto dell'attuazione della presente legge, fino a che non sia provveduto ad un generale riordinamento dei tributi locali, i comuni potranno valersi dei seguenti mezzi:

a) aumento della sovraimposta sui terreni e fabbricati, secondo le norme di legge;

b) applicazione dei dazi di consumo governativi, con tariffa conforme alla tabella A annessa alla presente legge, e applicazione delle corrispondenti addizionali, senza che ciò importi un aumento del canone daziario dovuto allo Stato;

c) applicazione delle tasse locali secondo le norme delle vigenti leggi.

(Approvato).

Art. 11.

Nei comuni, nei quali i dazi di consumo governativi e comunali sono riscossi direttamente per conto del Governo, la modificazione delle tariffe relative, nei limiti consentiti dalla legge, rimarrà avocata allo Stato, il quale vi provvederà nell'interesse della propria gestione, mediante Decreto Reale, uditi la Commissione centrale di cui all'art. 19 e il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 12.

Per quei comuni che già non se ne siano valse, cessa la facoltà data dall'art. 15 della citata legge 15 aprile 1897, di aggiungere una tassa sulla vendita al minuto del vino, o di convertire la tassa stessa in aumento all'addizionale al dazio governativo.

È parimenti inibito ai comuni chiusi e agli aperti di aumentare i dazi proprii già esistenti

o di imporne di nuovi, a meno che agli aggravii di tariffa corrispondano diminuzioni o soppressioni dei dazi sui generi di prima necessità.

Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno effetto dal 1° dicembre 1901.

(Approvato).

Art. 13.

La tassa di esercizio e rivendita, consentita dall'art. 164, comma 3, della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164, potrà essere applicata, previa le debite autorizzazioni, con una tariffa progressivamente più elevata di quella recata dall'art. 4 del regolamento 24 dicembre 1870, n. 6137, alla quale sarà sostituita una tariffa per classi, fra i limiti minimi e massimi stabiliti dalla tabella B annessa alla presente legge.

I singoli esercenti saranno classificati secondo l'importanza dell'esercizio e giusta le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'art. 30.

Alla tassa di esercizio e rivendita sarà soggetto chiunque eserciti nel comune una professione, un'arte, un commercio o una industria, e chiunque rivenda merci di qualsiasi specie. Vi saranno anche soggette le Società di divertimento, i Circoli o Casini sociali o altri consimili esercizi, escluse le Società istituite a solo scopo di politica, o di studio, o di beneficenza.

(Approvato).

Art. 14.

I comuni attualmente aperti, e quelli che diverranno tali in seguito alla promulgazione della presente legge, non potranno più far passaggio alla categoria dei comuni chiusi.

(Approvato).

Art. 15.

I comuni, che vorranno passare dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli aperti, per pareggiare la conseguente perdita nel reddito daziario, mentre conserveranno invariata la quota di concorso loro assegnata a termini degli articoli 3 e 4, potranno valersi dei mezzi e delle facoltà consentite dai precedenti articoli e dalle altre disposizioni seguenti.

Ai comuni chiusi di quarta, terza e seconda classe, sarà pure concesso, fino a che non si sia provveduto al riordinamento dei tributi lo-

cali, un sussidio annuo a carico dello Stato, nella ragione, rispettivamente, del 20, del 15 e del 10 per cento sull'ammontare complessivo del reddito daziario accertato per l'anno 1900, detratto l'importo relativo al dazio sui farinacei.

Tale sussidio sarà liquidato e assegnato seguendo la procedura indicata agli articoli 19 e seguenti, e avrà effetto dal giorno in cui il comune diventerà aperto, subordinatamente però al limite segnato dal fondo a quest'uopo disponibile in bilancio.

(Approvato).

Art. 16.

I comuni che passeranno dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli aperti, potranno, se appartenenti alle classi seconda, terza e quarta, chiedere l'autorizzazione di applicare i dazi governativi e addizionali nella misura assegnata alla classe immediatamente superiore, secondo la tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 17.

La esenzione stabilita nel primo comma dell'articolo 17 della citata legge 15 aprile 1897 non si estende al dazio sugli spiriti, sui liquori e sulle carni.

(Approvato).

Art. 18.

Il comune chiuso, che passa alla categoria degli aperti, quando provi di non poter altrimenti raggiungere il pareggio del proprio bilancio, potrà ottenere eccezionalmente l'autorizzazione d'imporre un dazio di consumo sugli oggetti indicati all'art. 16 della legge 15 aprile 1897, n. 161, purchè l'importo di tale dazio non ecceda il 10 per cento del loro valore e siano osservate le modalità prescritte dal citato articolo.

(Approvato).

Art. 19.

Per la determinazione del provento del dazio sui farinacei e della quota di concorso dovuta a ciascun Comune, ai termini degli articoli 2 e 3; per la determinazione delle concessioni e prescrizioni speciali nei casi eccezionali indicati

nell'art. 5; e per la assegnazione dei sussidii, di cui all'art. 15, saranno fatte le occorrenti istruttorie e le proposte di deliberazione da una Commissione provinciale, in base alle statistiche fornite dai Comuni, corredate dai bilanci, dai bollettari e dagli altri documenti comprovanti la loro esattezza, e dopo compiuti i riscontri e le indagini che crederà opportune per accertare il vero.

La detta Commissione sarà composta dell'Intendente di finanza che la presiede, di un consigliere di Prefettura designato dal prefetto, di due membri eletti dal Consiglio provinciale, di un componente della Giunta provinciale amministrativa dalla stessa designata fra i suoi membri elettivi, del primo ragioniere dell'Intendenza di finanza, di un ragioniere della Prefettura scelto dal prefetto, e di un segretario della Intendenza, che avrà le funzioni di segretario della Commissione, senza voto.

(Approvato).

Art. 20.

Presso il Ministero delle finanze è istituita una Commissione centrale che sarà presieduta dal presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di Sezione, o consigliere da lui delegato, e ne faranno parte un altro consigliere di Stato, un consigliere della Corte di cassazione, un consigliere della Corte dei conti, un delegato dell'Avvocatura generale erariale, due rappresentanti del Ministero dell'interno e due del Ministero delle finanze.

Questa Commissione avrà il mandato:

di rivedere e rendere definitive le annualità proposte dalle Commissioni provinciali a favore dei Comuni come quota di concorso dello Stato all'abolizione del dazio sui farinacei;

di rivedere e rendere definitive le proposte assegnazioni di sussidi, ai termini dell'art. 15;

di determinare l'epoca o le epoche da cui dovrà decorrere la cessazione o la riduzione dei dazi sui farinacei, non che le rispettive aliquote nei casi previsti dall'articolo 5;

di dar parere su tutte le questioni che potranno sorgere sulla applicazione della presente legge.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso il ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

(Approvato).

Art. 21.

Pei Comuni che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 5, ed agli effetti di stabilire i termini della riduzione e cessazione del dazio sui farinacei, la Commissione centrale istituita nell'articolo precedente è autorizzata a compiere una revisione straordinaria e, occorrendo, ad introdurre modificazioni nel bilancio di ciascun Comune, mediante aumenti, in quanto siano necessari, della sovrimposta e delle tasse locali, nei limiti di legge, e mediante riduzioni nelle spese, comprese le obbligatorie. Tali modificazioni dovranno essere preventivamente comunicate alle rappresentanze comunali interessate, che, nel termine di giorni trenta, potranno fare le loro osservazioni e controproposte.

Alla stessa Commissione centrale sono pure trasferite le attribuzioni della Commissione di cui all'art. 6 della legge 14 luglio 1898, n. 302.

(Approvato).

Art. 22.

L'annualità assegnate a favore dei singoli comuni e Consorzi di comuni, per effetto degli articoli 3 e 15 della presente legge, si estingueranno mediante compensazione fino alla concorrenza delle somme dovute allo Stato per canone di abbonamento al dazio governativo. Le differenze di dare o avere saranno saldate alle stesse epoche in cui scadono le rate del detto canone.

(Approvato).

Art. 23.

Le eventuali controversie per le conseguenze derivanti dalla presente legge nei rapporti fra i Comuni e gli appaltatori del dazio consumo, saranno definite colla procedura stabilita dagli articoli 4 e 5 dell'allegato B alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

(Approvato).

Art. 24.

Sui contratti di appalto stipulati prima della presente legge, con Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di istituti di pubblica beneficenza, per fornitura di prodotti soggetti a dazio di consumo a prezzo unitario comprendente anche il dazio stesso, sarà applicata

una equa diminuzione proporzionata al minor costo derivante dalla riduzione od abolizione del detto dazio ordinata dalla presente legge.

Siffatta diminuzione sarà determinata seguendo la procedura indicata negli art. 4 e 5 dell'allegato B della legge 22 luglio 1894, numero 339.

In nessun caso, sarà ammessa altra azione o ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

(Approvato).

Art. 25.

I Comuni, che hanno debiti verso la Cassa depositi e prestiti, per mutui contratti con delegazioni sugli introiti daziari, dovranno sostituire o aggiungere, per la continuazione del mutuo, altre delegazioni su quelle somme delle quali i comuni medesimi rimanessero creditori verso lo Stato, per effetto degli articoli 3, 15 e 22 della presente legge.

(Approvato).

Art. 26.

Ogni anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sarà stanziata la somma occorrente in relazione al disposto dell'art. 3.

Ogni anno, nello stato di previsione, sarà pure stanziata la somma destinata per i sussidi, di cui nell'articolo 15, e quella parte dello stanziamento annuale, che non venisse erogata nell'esercizio, rimarrà nei residui disponibili nell'esercizio successivo.

Quando l'ammontare dei sussidi, di cui all'art. 15, in relazione alle domande dei comuni chiusi per il passaggio alla categoria degli aperti, risultasse superiore al fondo disponibile in bilancio, la Commissione centrale, di cui all'art. 20, determinerà l'ordine di precedenza dei diversi comuni, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche e tributarie, in modo che la assegnazione non abbia ad eccedere il fondo disponibile.

(Approvato).

Art. 27.

Un allegato allo stato di previsione del Ministero delle finanze darà l'elenco delle quote di concorso e dei sussidii assegnati ai singoli

comuni a termine degli articoli 3, 15 e 22 e dei canoni daziari di abbonamento al dazio governativo pagati allo Stato da tutti i comuni del Regno.

(Approvato).

Art. 28.

Per i comuni divenuti aperti dopo la pubblicazione della legge 14 luglio 1898, n. 302, la quota di concorso, stabilita dall'art. 3 della presente legge, sarà determinata in base al reddito conseguito nel 1901 e nella misura di otto decimi come se fossero chiusi.

Per i comuni divenuti chiusi dopo la detta epoca la quota di concorso sarà determinata in base alle quantità sdaziate in ciascuno di essi nel 1901.

(Approvato).

Art. 29.

Ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge, è abrogata.

Alla tariffa che fa seguito alla legge (testo unico) del 15 aprile 1897, n. 161, è sostituita quella contenuta nell'allegato A alla presente legge.

(Approvato).

Art. 30.

Con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, saranno emanate le disposizioni regolamentari per la esecuzione della presente legge, e specialmente:

per disciplinare il lavoro delle Commissioni, di cui agli articoli 19 e 20;

per determinare i criteri dell'accertamento e della distribuzione della tassa comunale di esercizio o rivendita;

per disciplinare il passaggio e la riscossione a favore dei comuni delle due tasse indicate nel primo comma dell'art. 7;

e per disciplinare l'applicazione della tassa di cui alla lettera d) all'art. 9.

(Approvato).

Viene ora la tabella A di cui do lettura:

TABELLA A

Tariffa massima dei dazi di consumo.

	Unità	COMUNI				ANNOTAZIONI
		Classe				
		1ª	2ª	3ª	4ª	
Bevande.						
Vino ed aceto	ettolitro	7 »	5 »	4 »	3 50	
Vinello, mezzovino, posca e agresto	id.	3 50	2 50	2 »	1 75	
Mosto (nei soli Comuni chiusi)	id.	6 30	4 50	3 60	3 15	
Uva in quantità maggiore di due chilogrammi (nei soli Comuni chiusi)	quintale	4 50	3 25	2 60	2 25	
Uvasecca (nei soli Comuni chiusi)	id.	15 »	11 »	9 »	7 50	
Alcool e acquavite fino a 59 gradi dell'alcoolometro Gay Lussac	ettolitro	8 »	8 »	8 »	8 »	
Alcole e acquavite a più di 59 gradi di detto alcoolometro di Gay Lussac e liquori	id.	12 »	12 »	12 »	12 »	
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	l'una	0 20	0 20	0 20	0 20	
Carni.						
Buoi e manzi	capo	45 »	35 »	30 »	25 »	La tassa sulle bestie, esclusa quella sui maiali ad uso particolare, si riscuoterà a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 per cento, in quei Comuni che ne faranno richiesta e che provvederanno i pesi occorrenti.
Vacche e tori	id.	25 »	20 »	17 »	14 »	
Vitelli sopra l'anno	id.	22 »	16 »	14 »	12 »	
Vitelli sotto l'anno	id.	16 »	12 »	10 »	9 »	
Cavalli	id.	15 »	12 »	10 »	8 »	
Maiali	id.	16 »	12 »	10 »	9 »	
Maiali per uso particolare nei Comuni aperti contermini ai Comuni chiusi e nelle porzioni dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario	id.	3 »	3 »	3 »	3 »	
Maiali per uso particolare negli altri Comuni aperti	id.	2 »	2 »	2 »	2 »	
Maiali piccoli di latte esclusi quelli per uso particolare nei Comuni aperti e nelle frazioni dei Comuni chiusi fuori del recinto daziario	id.	5 »	4 »	3 »	2 »	
Pecore, capre, castrato, montoni	id.	0 70	0 60	0 50	0 40	
Agnelli e capretti	id.	0 35	0 30	0 25	0 20	
Carne macellata fresca bovina, suina e ovina	quintale	13 50	11 »	9 »	6 50	
Carne macellata fresca cavallina	id.	6 »	5 »	4 »	3 »	
Carne salata, strutto bianco	id.	25 »	20 »	17 »	14 »	
Riso.						
Riso	id.	2 »	1 80	1 60	1 40	Il riso con buccia paga la metà, il risino un terzo del dazio già stabilito pel riso.
Olio e burro.						
Burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta	id.	8 »	7 »	6 »	5 »	
Olio minerale, sego	id.	4 »	3 50	3 »	2 50	
Frutti, semi oleiferi	id.	2 »	1 75	1 50	1 25	
Zucchero.						
Zucchero	id.	10 »	8 »	6 »	4 »	

Ha facoltà di parlare il senatore Di Sambuy.
DI SAMBUY. La tabella annessa all'allegato A, stabilisce le tariffe che, colla approvazione della presente legge, rimarranno in vigore per i dazi di consumo.

Dopo la solenne discussione che, altamente onora il Senato italiano, convinto qual sono che molti accettano senz'altro questa tariffa, io temo che sia inutile il discuterla.

Però mi sembrerebbe strano che avesse a passare inosservata al Senato, avvegnacchè l'esacerbamento di alcune voci produce in me un'impressione che altri dovrebbero pur risentire.

Il primo appunto che mi credo in dovere di fare, è questo: come mai, trattandosi di una legge di sgravi, si viene in questa tariffa ad aggravare le carni?

Io chiedo se le carni di bue, di manzo, di pecora, di montone, non siano raccomandate o raccomandabili al consumo popolare, e per conseguenza mi debbo meravigliare di un fatto che dà piena ragione a quanto diceva l'altro giorno l'onor. Colombo: si toglie da una spalla per caricare sull'altra. Sembra a me esservi in questo fatto una poco lodevole incoerenza, per non dire una flagrante contraddizione. E questo primo appunto io faccio soltanto perchè vorrei persuadere me stesso, che il Governo, mettendosi nella via degli sgravi, non stia facendo un passo empirico, per mera ragion politica, ma voglia avere un vero programma di riforma finanziaria per l'avvenire. Ed allora mi chiedo se son ben ponderate le voci di una tariffa che conserva per i vini dei dazi che da 3 50 vanno alle 7 lire.

Si possono lasciar sussistere sì elevate tariffe quando si parla di sgravi? Si dimentica il vino di consumo generale e popolare per abolire i dazi che non faranno diminuire di un centesimo il prezzo del pane nei nove decimi d'Italia. Persino i fautori della legge sono ormai persuasi di questa verità che l'abolizione del dazio sui farinacei non produrrà i benefici che qualcuno ha creduto di far credere al paese. A quella parte d'Italia che reclamava provvedimenti in proposito, si persuada l'onor. Vaccelli, che non occorre questa legge per riparare agli errori di pessime amministrazioni. Tutti si sono chiesti che facessero in quelle contrade i prefetti, gli Enti che dovevano sorve-

gliare i comuni ed il Governo stesso, per averli lasciati amministrare in così mala maniera.

Tornando alle tariffe, debbo osservare che il vino è non solo di consumo generale, ma è proprio necessario al proletario, all'operaio delle officine urbane, il quale bevendo acqua sarà fiacco, bevendo le misture, che la ingorda speculazione gli offre, sarà minato nell'esistenza.

Si è bensì fatta una recente legge contro le sofisticazioni; ma chi mi può negare che i sofisticatori abbiano nei grandi centri un premio assicurato dal Governo, cioè una vera protezione, di lire 7 per ettolitro? E badate che con gli attuali prezzi dei vini comuni e salutari che gli operai dovrebbero bere, la merce viene rialzata del 100 per cento sul prezzo normale. Non pare questo accenno sufficiente a dar ragione ai miei appunti?

Non voglio oltre dilungarmi; ma ho il diritto di chiedere al Governo se non sente la convenienza di non aggravare in questa tabella la tariffa sulle carni. E gli chiedo ancora, se è mosso dalla conseguenza logica dei principî che oggi gli fanno proporre alcuni sgravi, quando crederà di poter alleviare altre voci e di abolire quelle sui vini. Vede il Governo ed il Senato che ho fatto queste osservazioni nella forma più breve e concisa che per me si potesse. Non ho fatto una questione agricola, ho fatto semplicemente un'importante questione di consumo popolare, un'importantissima questione d'igiene. (*Benissimo*).

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io risponderò, con altrettanta brevità, alle importanti osservazioni espresse dal senatore Di Sambuy.

Egli mi invita a dichiarare se il Governo abbia ben considerato gli effetti della tariffa in discussione. Potrei avvertire che essa è il frutto degli studi raccolti in tre o quattro progetti di legge. Ma sopra tutto importa chiarire un punto sostanziale.

La tariffa in discussione si chiama tariffa *massima* dei dazi di consumo governativi. Essa pertanto non obbliga i comuni che attualmente hanno dazi minori ad aumentarli; invece, limita le facoltà nei comuni, e le limita, credo, molto opportunamente, per impedire quegli abusi

che, purtroppo, si andavano facendo frequenti e gravi, a danno dei consumatori e del commercio, specialmente dei vini.

Un'osservazione particolare faceva poi il senatore Di Sambuy rispetto alle carni, notando come esse siano necessarie per una buona alimentazione, e quindi non comportino pesi maggiori degli attuali.

Per esempio, egli diceva: Perchè le carni di pecore, capre e montoni, non meritano riguardi anch'esse, forse altrettanto quanto il pane, nelle disposizioni di questa legge?

Ora, io lo prego di considerare che la nuova tariffa, come già dissi, non obbliga mai ad aumentare, e di più, che appunto per carni di consumo popolare, come sono quelle degli animali lanuti, la nuova tariffa ha introdotto una distinzione molto opportuna, perchè mentre prima pagava tanto la pecora come l'agnello, tanto la capra come il capretto, adesso invece si sono discriminate le due voci. Pecore, capre, montoni pagano 70 centesimi; agnelli e capretti soltanto la metà, cioè 35 centesimi.

Vengo ai vini.

Quanto ai vini, in botti e in bottiglie, è facile scorgere e dimostrare che qualche cosa pur si contiene in questa legge a favore del consumo e del commercio. Certo, siamo lontani dall'abolizione del dazio sui vini, perchè, come l'onor. Di Sambuy ben comprende, non siamo in grado, oggi, di rinunciare ad una tassa erariale e comunale che frutta poco meno di una ottantina di milioni. Tuttavia, come dicevo, qualche sgravio c'è nella legge. Non foss'altro, v'è l'articolo 12, il quale contiene una disposizione assai importante. Infatti, mentre la tariffa massima non aumenta nemmeno di un centesimo il dazio attuale del vino, l'articolo 12 impedisce ai comuni, i quali già non l'abbiano fatto prima del dicembre 1901, di deliberare e imporre sui vini, nuove aggiunte al dazio normale, come in passato potevano (art. 15 della legge del 1897) sotto forma di maggiore addizionale, oltre, cioè, il limite del 50 per cento, in sostituzione della tassa di minuta vendita. Questa disposizione, insieme

con altre minori pur contenute nel disegno di legge, dimostrano come il Governo non abbia dimenticato i riguardi dovuti agli interessi dell'enologia nazionale, dei quali ognuno vede l'importanza, e che giustamente stanno a cuore così del senatore Di Sambuy come del ministro delle finanze e del mio collega per l'agricoltura.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Ringrazio il signor ministro dei cortesi schiarimenti che mi ha voluto favorire. Ammetto la distinzione fatta tra le carni di pecora e di montone e quella di agnello; ma il ministro non ha lette tutte le modificazioni della nuova tariffa.

Non ha detto che mentre si diminuiva il dazio sugli agnelli, si aumentava di 20 centesimi quello sulle pecore e sui montoni.

Io ho confrontato questa mattina le tabelle vigenti con quelle che abbiamo sotto gli occhi e mantengo che si è fatto un aumento.

Non discutiamo però sui pochi centesimi aggravati sulle pecore e sui montoni di fronte all'aumento che il ministro non può negare di cinque lire sui buoi e sui manzi, non soltanto nei comuni di prima classe ma in tutte quattro le categorie dei comuni.

Questo io deploro.

Avrei desiderato vivamente che il ministro ristabilisse l'antica tariffa invece di aggravarla; ma al punto in cui sono le cose sarei ingenuo nell'insistere.

Però gli rivolgo una calda raccomandazione affinché nel più breve tempo possibile, appena le finanze lo consentiranno, si venga ad una forte riduzione se non all'abolizione del dazio sul vino, perchè nelle attuali condizioni è un dazio così eccessivo, inopportuno e nocivo da essere stato in altre aule non solo condannato, ma stigmatizzato quale una iniquità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti la tabella A.

Chi l'approva voglia alzarsi.

Do ora lettura della tabella B.

TABELLA B

Limiti normali per l'applicazione della tassa su esercizi e rivendite.

COMUNI distinti in categorie secondo la popolazione	Numero della classe	Limiti della tassa	
		per la classe infima	per la classe prima
Oltre 100,000 abitanti	da 15 a 30	L. 10	L. 1000
da 80,001 a 100,000	da 15 a 25	» 8	» 800
da 50,001 a 80,000	da 12 a 24	» 6	» 600
da 25,001 a 50,000	da 12 a 20	» 5	» 400
da 12,001 a 25,000	da 10 a 20	» 4	» 250
da 5,001 a 12,000	da 8 a 15	» 3	» 150
da 2,001 a 5,000	da 6 a 12	» 3	» 100
non superiore a 2,000	da 4 a 10	» 2	» 50

Non facendosi osservazioni, la tabella B si intende approvata.

Rileggo ora l'articolo primo del progetto di legge e lo pongo ai voti:

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato A alla presente legge, recanti l'abolizione del dazio interno sui farinacei e altre riforme nei dazi di consumo.

Chi lo approva voglia alzarsi.
(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le disposizioni recate dall'allegato B alla presente legge che stabiliscono nuove norme per l'applicazione della tassa sulle polveri piriche e sugli altri esplosivi.

Rileggo l'allegato B:

ALLEGATO B.

Modificazioni alla tassa sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti.

Art. 1.

Agli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 19, 23, 24 della legge 14 luglio 1891, n. 632, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — La tassa interna di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti e la soprata tassa di confine sulle dette polveri e sui detti esplodenti importati dall'estero, sono stabilite come segue:

per ogni chilogramma di polvere pirica da mina e di polverino non granito (allo stato di farina)	L. 0.50
per ogni chilogramma di polvere pirica da caccia, e di ogni altro esplodente da mina	» 1.25
per ogni chilogramma di qualsiasi altro prodotto esplodente da caccia e da carica di armi in genere	» 2.50

Le controversie sulla classificazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti, sono risolte con le norme fissate per la definizione delle controversie sull'applicazione della tariffa doganale.

È esente da tassa la fabbricazione di polveri ed altri esplodenti eseguita per conto dei Ministeri della guerra e della marina.

È pure esente da tassa la fabbricazione di fuochi artificiali.

Per il polverino granito, impiegato nella fabbricazione delle miccie da minatori sarà abbunata la differenza sulla polvere da caccia e quella sulla polvere da mina, restando a carico dell'interessato la spesa di indennità agli agenti di vigilanza.

Art. 3. — Per le polveri piriche e per gli altri esplodenti che si volessero rilavorare, trasformare o perfezionare, se il nuovo prodotto è soggetto ad una tassa maggiore di quella già pagata, è dovuto il supplemento di tassa, e per l'aggiunta di altre materie ancorchè inerti è sempre dovuta la tassa sul maggior peso acquistato dai prodotti rilavorati, trasformati o perfezionati.

Le spese per indennità di viaggio e di sog-

giorno agli agenti delegati alla vigilanza dell'opificio durante le suddette operazioni, sono a carico degli interessati.

Art. 6. — Le fabbriche di polveri piriche e di altri esplodenti di qualsiasi specie (escluse quelle di fuochi artificiali) sono sottoposte alla vigilanza permanente della finanza e pagano la tassa sulla quantità effettiva dei prodotti accertati direttamente dagli agenti dell'amministrazione. Questi prodotti devono essere immessi e custoditi in speciali magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica, e soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, e devono essere notati a cura dei suddetti agenti in apposito registro di carico e scarico.

Gli esercenti delle fabbriche sono tenuti ad assegnare gratuitamente per uso degli agenti di vigilanza un locale, entro la fabbrica, nelle condizioni che saranno determinate col regolamento.

Le polveri piriche da caccia e da mina e le polveri senza fumo non possono estrarsi dalle dogane e dai magazzini annessi alle fabbriche se non in pacchetti o recipienti chiusi con apposita marca, di valore corrispondente alla tassa dovuta sulla quantità di polvere in essi contenuta.

Con Regio Decreto, da emanarsi sentito il Consiglio di Stato, la disposizione contenuta nel comma precedente potrà essere estesa ad altri prodotti esplodenti, esclusi quelli nella cui formazione si sieno impiegate soltanto polveri piriche già soggette alla tassa e conseguente marca, ai termini della presente legge.

Art. 7. — I fabbricanti di fuochi artificiali non possono intraprendere alcuna lavorazione se non sono in possesso di licenza d'esercizio rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza.

La licenza è soggetta ad un diritto fisso di L. 10 per ciascun mese di lavorazione dichiarata, e non può essere rilasciata se non per mesi solari interi e consecutivi.

La licenza vale soltanto per la persona, il luogo, l'anno solare ed i mesi in essa indicati, ma può essere prorogata nello stesso anno solare, mediante il pagamento della tassa corrispondente al periodo della nuova lavorazione dichiarata.

Art. 8. — Per le fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali è vietato:

a) di fabbricare dinamite, fulmicotone, fulminato di mercurio e altri prodotti similari, non che polvere pirica granita o non granita.

Si considera come polvere pirica il miscuglio di nitro, carbone e zolfo, o qualunque altro miscuglio con nitro, carbone e zolfo, in cui la proporzione del nitro superi la metà del peso del miscuglio stesso;

b) di adoperare nelle lavorazioni per la preparazione dei fuochi artificiali, polveri piriche in quantità eccedente i 3 chilogrammi;

c) di fare estrazioni di miscugli preparati nelle fabbriche medesime, con proporzione in nitro non superiore al 50 per cento.

I pirotecnici, che volessero adoperare nelle lavorazioni, in un'unica volta, una quantità di polvere pirica maggiore di tre chilogrammi, devono richiedere l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, per un numero determinato di giorni, durante i quali l'opificio sarà sottoposto alla vigilanza degli agenti finanziari, rimanendo a carico del richiedente la spesa per le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti medesimi.

Le controversie sulla composizione dei miscugli sono risolte come è stabilito dall'art. 1 per le polveri piriche e per gli altri prodotti esplosivi.

Art. 19. — La licenza per il trasporto dei prodotti esplosivi diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, non può essere rilasciata se colui che ne fa domanda non giustifica la provenienza legittima dei prodotti stessi.

Per il deposito di polveri piriche e di altri prodotti esplosivi, compresi i fuochi artificiali, in locali diversi da quelli indicati all'articolo 6, oltre la licenza dell'autorità politica, occorre anche quella dell'Ufficio tecnico di finanza, e per gli altri prodotti esplosivi diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, è pure obbligatoria la tenuta di un registro che ne ponga in evidenza il movimento giornaliero.

Nei depositi delle polveri piriche e senza fumo non si può tenere aperto nessun pacchetto o recipiente di detti prodotti. Nelle fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali e nelle botteghe di armaiuolo per la confezione delle cartucce non potrà tenersi aperto che un solo pacchetto.

Art. 23. — È punito con multa fissa di L. 600 :

1° il fabbricante che metta mano a qualsiasi operazione di fabbricazione, rilavori, trasformi o perfezioni polveri od altri esplosivi, senza essere in possesso della dichiarazione di lavoro, oppure lavori in tempo non compreso nella dichiarazione;

2° il pirotecnico che intraprenda una qualsiasi delle operazioni riguardanti la preparazione dei fuochi artificiali senza essere in possesso della licenza di esercizio.

Art. 24. — Sono puniti con la multa fissa di L. 500 :

1° i fabbricanti che tentino di sottrarre in qualsiasi modo il prodotto al pagamento della tassa, tengano ammonticchiati, depositati od altrimenti custoditi i prodotti in luoghi diversi dai magazzini assimilati ai depositi doganali;

2° coloro che non provino di avere denunziato immediatamente ed in ogni caso prima che il fatto sia scoperto dagli agenti governativi, il guasto o la rottura accidentale dei contrassegni, bolli o suggelli applicati dall'Amministrazione.

(Approvato).

Art. 2.

Al paragrafo 3° dell'art. 22 della legge di cui all'articolo 1 della presente, è sostituito il seguente :

3° il pirotecnico, che sebbene provveduto della licenza per la preparazione di fuochi artificiali, contravvenga ai divieti contenuti nell'art. 8.

L'esistenza nelle officine pirotecniche di una quantità superiore al limite stabilito di polveri in lavorazione per la preparazione dei fuochi artificiali, o il fatto di tenere aperto più di un recipiente o pacchetto di polvere, come pure la presenza nelle officine stesse di un miscuglio in cui la proporzione del nitro ecceda il 50 per cento in peso, costituiscono la prova legale della fabbricazione clandestina della polvere.

(Approvato).

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 18 della legge di cui all'art. 1 della presente è fatta l'aggiunta che segue :

« Alle stesse condizioni è soggetta la licenza per la vendita soltanto delle capsule, o cartucce vuote con capsule, delle miccie e dei fuochi di bengala, tranne che la tassa sarà solo quella ordinaria di bollo ».

Al primo comma dell'art. 27 è inoltre sostituito il seguente:

« Sono puniti con multa fissa di L. 50, coloro che vendano soltanto capsule, o cartucce vuote con capsule, miccie e fuochi di bengala, senza che nell'esercizio di vendita esista la licenza intestata al nome del conduttore ».

(Approvato).

Art. 4.

Le multe stabilite dagli articoli 26 e 28 (1° comma) della legge 14 luglio 1891, n. 682, sono ridotte rispettivamente la prima a L. 100 e la seconda a L. 200.

(Approvato).

Art. 5.

Ai contraffattori delle marche di tassa pagata, a chi ne fa uso o ne vende o ne detiene, sono applicabili le pene stabilite dal Capo II, titolo IV, libro 2° del Codice penale.

Chiunque faccia doppio uso di marche, di pacchetti o recipienti con marche, e chiunque venda o detenga marche usate, pacchetti o recipienti con marche usate, è punito con la multa di L. 10 per ogni marca, pacchetto o recipiente, e le polveri piriche che fossero contenute nel pacchetto o recipiente sono considerate di contrabbando.

Sono del pari considerate di contrabbando le polveri piriche trovate nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite da questa legge e dal relativo regolamento, o contenute in pacchetti o recipienti muniti di marca insufficiente.

Nei casi previsti dai due comma precedenti se la multa risultasse inferiore a L. 500 sarà ritenuta in questa somma.

(Approvato).

Art. 6.

Sono soppressi gli articoli 4, 5, 13, 15, 17, 41 e 42 della legge 14 luglio 1891, n. 682 ed è abrogata ogni altra disposizione di legge non conforme a quelle contenute nella presente.

È data facoltà al Governo di coordinare

in testo unico le disposizioni della presente legge e di quella del 14 luglio 1891, n. 682, con le modificazioni portate dalle leggi di pubblica sicurezza e dall'articolo 13 della legge 9 giugno 1901, n. 211.

(Approvato).

Art. 7.

La somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per stipendio al personale delle tasse di fabbricazione, è aumentata di L. 100,000 annue per provvedere ai maggiori bisogni del servizio di accertamento di esse tasse, secondo un nuovo organico da approvarsi con Decreto Reale.

(Approvato).

Art. 8.

Con Decreto Reale sentito il Consiglio di Stato si provvederà a determinare:

a) le norme ed i mezzi per distinguere la polvere pirica da mina da quella da caccia e da carica di armi in genere;

b) le forme dei pacchetti e recipienti per la conservazione e lo smercio delle polveri piriche e delle polveri senza fumo, la qualità ed il peso netto del contenuto per ciascun tipo di pacchetto o recipiente;

c) la forma, grandezza, impronta ed il colore delle marche che saranno applicate ai pacchetti e recipienti come prova della tassa pagata, il tempo utile, il modo dell'applicazione, la quale dovrà essere fatta dal fabbricante;

d) le norme per il pagamento della tassa di licenza dei pirotecnici;

e) i modi per l'abbuono ai fabbricanti di micchie da minatori della differenza fra la tassa sulla polvere da caccia e quella sulla polvere da mina;

f) le norme per la vendita delle marche, e la misura delle indennità da concedersi ai Ricevitori del registro incaricati della vendita delle marche stesse;

g) le norme per il condizionamento, a spese dell'importatore delle polveri piriche provenienti dall'estero, in pacchetti o recipienti secondo i tipi stabiliti, per l'applicazione delle marche di tassa pagata, e la designazione dei luoghi ove dette operazioni dovranno essere compiute dall'importatore;

h) le disposizioni transitorie, per legittimare la circolazione e lo smercio delle polveri piriche prodotte negli opifici o provenienti dall'estero ed esistenti nei depositi e negli esercizi di vendita al minuto, a tutto il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Essendo approvate le disposizioni dell'allegato B, rileggo l'articolo 2 del progetto di legge per porlo ai voti:

Art. 2.

Sono approvate le disposizioni recate dall'allegato B alla presente legge che stabiliscono nuove norme per l'applicazione della tassa sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate le disposizioni dell'allegato C alla presente legge, relative alle tasse sugli affari.

Ha facoltà di parlare il senatore Massarani per sviluppare il suo ordine del giorno, del quale si è già parlato nella tornata di ieri.

MASSARANI. Non tedierò il Senato ripetendo le ragioni già svolte nella discussione generale, che mi hanno indotto a proporre la sospensione sull'art. 3.

Soggiungerò bensì un argomento di più.

Si dice: nella discussione degli articoli voi potete a vostro talento uno accettarne ed uno respingerne.

A che pro il rinvio?

Chi così ragiona mi sembra non ricordare che, venuti in fine allo scrutinio segreto, tutti gli articoli convengono in uno e, chi vota, è costretto a tutto accettare o tutto respingere.

Ora, chi nella propria coscienza non si sente di pronunziare un voto univoco sopra materie non solo diverse, ma discordanti, non ha altro mezzo per ottenerne la divisione se non proporre, su quella parte che egli respinge, il rinvio. Ed ecco perchè mi sono indotto a presentare la proposta sospensiva.

Questa non pregiudica la materia contenuta nella parte della legge che si rinvia, solamente

rimette questa parte ad un esame più maturo, quale fu annunziato essere nei divisamenti del Governo del Re.

E la mozione sospensiva avendo la precedenza, prego l'onorevolissimo signor presidente del Senato di volerla mettere ai voti.

La formula dopo l'approvazione degli articoli 1 e 2, è naturalmente ridotta in questi termini:

« Il Senato, sospende e rinvia l'art. 3 a quando sia presentata dal Governo del Re un completo disegno di riforma tributaria ».

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Onorevoli senatori! Nell'opera di legislazione di finanza, in ragione delle speciali attribuzioni dei due ministri finanziari, l'azione loro risulta necessariamente disuguale e molto diversa. Dottrinale, complessa d'arte e di scienza, quindi più larga e prevalente quella del ministro delle finanze; di vigilanza e di tutela delle entrate pubbliche, quindi modesta e limitata, quella del ministro del tesoro, al quale incombe un servizio di guardia o poco più.

Io sapeva con quanta dottrina, con quanta abilità sarebbe stato difeso il presente disegno di legge. Nessuna proposta che ne turbasse l'economia in ordine alle esigenze del bilancio era stata formalmente presentata.

Assistevò quindi alla dottissima ed elevata discussione che si andava svolgendo nel Senato, tranquillo, lieto di non dover recare alcun tedio a questo onorando Consesso con la mia parola, la quale per molta parte per difetto mio e per il resto per l'indole del mio ufficio non può quasi mai avere un suono piacevole e gradito.

Senonchè fu per me il caso di ripetere:

cosa bella e mortal passa e non dura!

Nella giornata di ieri quasi improvvisamente è stata presentata quella proposta di rinvio dell'articolo 3, della quale l'illustre presidente, ha ieri data lettura.

Questa proposta, o signori, significa che nel mentre si crede di poter votare una legge la quale farà perdere all'erario dello Stato ed a breve scadenza 25 milioni, non si ritiene però necessario alcun risarcimento, alcun reintegro

del bilancio stesso; si nega cioè un compenso qualsiasi, per quanto esiguo, per quanto limitato.

Dico si nega, poichè io non mi illudo sul vero valore che nell'ambiente parlamentare, e in materia di proposte di finanza, ha la parola *rinvio*.

Il presente disegno di legge, checchè se ne dica — e qualora si prenda il corpo dei contribuenti nel suo assieme, come è necessario di fare quando si tratta di leggi tributarie d'ordine generale — questo disegno di legge, dico, porta uno sgravio effettivo di 21 milioni.

Tale sgravio rimane anche tenuto conto dei 4 milioni che dovranno forse reimporre i comuni per sopperire al *deficit* residuo che si riverbererà sui loro bilanci, qualora non sappiano con le economie riparare almeno in parte a tal disavanzo; e tenuto pur conto dei 4 milioni che lo Stato spera di poter ottenere dai ritocchi sulle tasse di successione e di circolazione.

Eppure con quanti eloquenti discorsi, con quanti sottilissimi argomenti non s'è cercato di sostenere che lo sgravio dei 21 milioni si perderà per via e si tradurrà in pratica a zero o poco più! Ed all'opposto con quanta energia di protesta non s'è affermato che il leggero aggravio di 4 milioni porterà un rude colpo alla ricchezza nazionale, a segno da costituire una minaccia, un avviamento alla confisca del capitale e della proprietà! Io mi immagino, o signori, quali laghi si eleverebbero se si trattasse di un disegno di legge, col quale, in conseguenza di tristi necessità, si richiedessero puramente e semplicemente e senza alcun compenso, nuovi oneri ai contribuenti, ad ipotesi, una decina o più di milioni! Io non posso nascondermi davvero le difficoltà infinite, e soprattutto il lungo periodo di tempo che si frapporrebbe a che un disegno di legge di tal natura venisse approvato.

Per me, adunque, non vi ha dubbio che in tema di finanza, rinvio di una domanda di maggiori imposizioni significa rifiuto, o per lo meno un lunghissimo abbandono.

La proposta del rinvio pare giustificata dal fatto che l'immediato bisogno di un risarcimento del bilancio non apparisce aritmeticamente provato date le condizioni finanziarie del momento.

Ma lasciate che vi dica che questa proposta

riuscì per me la più spiacevole, e che io la credo la più pericolosa e la più dannosa di quante altre potessero essere state messe avanti.

Forse qualcuno potrà supporre che questo mio apprezzamento derivi da una certa tal quale tendenza professionale inseparabile dal mio mestiere. Ebbene, non nego che entrato giovanissimo nelle pubbliche amministrazioni — sono purtroppo all'incirca 40 anni — e mai uscito, io sempre e dappertutto ho notato il pericolo grave che all'interesse pubblico proviene da due fatti, e cioè dalla correntezza nelle spese, e dal desiderio di fare del bene, coll'alleviare gli oneri di cui i contribuenti sono gravati.

Però nel momento presente non ho davvero bisogno di cedere a veruna suggestione professionale: mi ispiro alla sola realtà dei fatti e delle cose.

Indubbiamente la nostra situazione finanziaria è di molto migliorata, anche più rapidamente di quanto si potesse sperarlo appena qualche anno addietro.

Al disavanzo, che era quasi costante nei nostri bilanci, è succeduto un avanzo reale, sincero, non molto importante, materialmente, importantissimo dal lato morale, poichè esso è l'indice di una mutazione completa avvenuta nella nostra situazione finanziaria.

Soprattutto quando lo si esamini analiticamente, è prova che la situazione del nostro bilancio può essere costante, e potrà venire migliorata, se noi faremo uso, come ne son certo, di una previdente saggezza.

Ma non faciamoci illusioni, o signori! La vostra Commissione di finanze, con monito cortesissimo del quale io mi professo riconoscente, mi ha già richiamato ad un ricordo, al ricordo cioè di quei problemi difficili, poderosi che gravitano sul nostro avvenire finanziario.

L'onor. Vacchelli mi ha indicato le difficoltà del problema ferroviario nella sua duplice esplicazione, ossia in ordine al rinnovamento dei contratti di esercizio ed in rapporto alle nuove costruzioni ferroviarie, le quali si sono già dovute iniziare per esigenze indispensabili di pubblico interesse.

L'onor. senatore Vacchelli mi ha ricordato inoltre il debito vitalizio, che è gravissimo; e mi ha notato che noi provvediamo finora a tale

debito con un sistema che, almeno in parte, ha dell'empirico.

E meno male! Non certo io negherò che questi problemi siano poderosissimi; ma appunto perchè tali, credo eccessivo il desiderio di volerli risolvere coi mezzi vivi del bilancio. Occorreranno invece provvedimenti speciali: certo però la robustezza del bilancio contribuirà potentemente alla loro opportuna soluzione.

Ma vi ha ben altro. Prescindo dalla instabilità dei redditi che provengono all'erario dai consumi, i quali sono parte notevole del nostro bilancio, benchè forse minore di quel che non siano in altri Stati anche più ricchi del nostro. È un'alea comune a quasi tutti i bilanci dei grandi paesi; e quindi la sorte comune mi libera dall'occuparmene.

Ma la natura di un cespite delle nostre entrate non credo sia possibile dimenticare! Se nell'esercizio decorso non si fosse verificato per l'Italia il bisogno di una importazione straordinaria di grano, se questa importazione si fosse mantenuta in quella misura pur elevata che per un certo periodo di tempo pare ormai la normale, l'avanzo del bilancio non sarebbe stato di 41 milioni ma di 16, o di 30 non mettendo in conto, come par giusto, le spese della spedizione in Cina.

Anche quest'anno, è vero, l'importazione del grano accenna a mantenersi altissima, nè per questo credo che essa rappresenti intieramente un danno economico od una imperfezione della nostra agricoltura come molti asseriscono; credo invece che l'agricoltura nostra, almeno in parte, sopperisca alla deficienza del reddito del grano mediante produzioni più ricche e di maggior costo.

Ad ogni modo una introduzione straordinaria di grano ed il reddito straordinario che ne viene alla finanza non possono costituire la chiave di Volta del nostro edificio finanziario; costituiscono un utile non spregevole di cassa, ma nulla più. Non solo non possiamo sopra tale reddito fondare un calcolo costante, e sicuro per l'avvenire, ma poichè il fenomeno si risolve in un vero assorbimento di capitale nostro da parte dell'estero, dobbiamo anzi desiderare che diminuisca di intensità.

Tralascio di accennarvi i molti bisogni che ancora presentano i nostri servizi pubblici. Quasi giornalmente ricevo domande di spese

od in vantaggio della pubblica istruzione o per sviluppare il movimento economico del paese, o per provvedere ad opere pubbliche talvolta di interesse incontestabile.

Ho detto che tralascio di occuparmene poichè per siffatti bisogni l'indirizzo mio è questo dobbiamo limitarci a provvedere gradatamente, secondo i mezzi annuali che il bilancio può offrire.

Ma vi è un'osservazione gravissima, sulla quale io debbo richiamare l'attenzione del Senato. Il bilancio è in pareggio, e credo fermamente che tale sapremo conservarlo, e che i nostri bilanci avvenire potranno presentare un avanzo costante. Ma altri due vitalissimi coefficienti servono a costituire una situazione finanziaria; alludo alla circolazione monetaria ed alla cassa dello Stato.

La circolazione monetaria nostra poggia essenzialmente sopra una somma di 411 milioni di biglietti, coperta da una riserva metallica non proporzionata; la cassa ha il bisogno costante medio di un debito fluttuante di 300 milioni tra buoni del tesoro ed anticipazioni statutarie.

Dal senatore Colombo e da qualche altro senatore si è detto che io dimostrai nell'esposizione finanziaria che il bilancio è sufficientemente provvisto per riparare alla perdita di entrata, che si verificherà per effetto del presente disegno di legge nel primo biennio della sua attuazione. Questo è vero ad un dipresso: ma si disse inoltre che dalla mia esposizione finanziaria apparisce come il bilancio offra garanzia di sopperirvi anche per l'applicazione completa del provvedimento. A dir vero, non mi pare di aver detto questo, nè sarebbe esatto il dirlo.

Il disegno di legge prevede per lo Stato una perdita infra tre anni di 25 milioni, e la perdita potrà forse salire ben presto a 30 o 33, quando cioè molte cinte daziarie saranno abbattute.

Il disegno di legge non prevede per lo Stato che un risarcimento di 4 milioni, la differenza è dunque di 21 milioni.

I bilanci che ebbi l'onore di presentare al Parlamento, sia per l'assestamento dell'esercizio corrente, sia per l'esercizio prossimo, presentano entrambi un avanzo, che per l'esercizio corrente, non solo può ritenersi assicurato, ma

notabilmente migliorato. Avremo certo i 14 o 16 milioni, e così spero per il nuovo esercizio, se saremo saggi nelle spese. Ma ad ogni modo rimarranno ancora scoperti 7 o 5 milioni. Non è certo una grave differenza, ed io, dal punto di vista aritmetico, non mi preoccuperei troppo. È vero che mi si soggiunge: dal momento che avete quasi due anni di tempo a provvedere, perchè tanta fretta, perchè non potete aspettare per i nuovi aggravii?

Quanto all'avvenire, o signori, esso è incerto e non sta nelle nostre mani: talvolta ci sfugge anche il presente; e del resto per l'avvenire io ho già indicato alcune ombre abbastanza oscure che si delineano sin d'ora sulla nostra situazione finanziaria; ne potrei aggiungere anzi qualche altra che assorbirà alcuni milioni ancora; ma non voglio crescere la filza delle malinconie. Nè cedo, o signori, a deboli scoraggiamenti, ho invece piena fede nelle forze del nostro paese e nel suo avvenire economico; soltanto, come respingo le esagerate ostentazioni di miseria, così allontano da me le illusioni pericolose ed il fastigio imprevedente di una ricchezza che ancora non abbiamo.

Se il bilancio non avesse ai suoi fianchi le insidie pericolose dei due nemici ai quali ho accennato, la circolazione guasta, e lo stato di cassa debolissimo, che rende necessario un grave debito fluttuante, non avrei insistito perchè il disegno di legge contenesse i provvedimenti relativi ai risarcimenti finanziari, che parzialmente si propongono; io avrei anche atteso; ma il passato, o signori, deve averci servito di scuola.

Talvolta, è vero, si cerca di confortarmi, adducendo l'esempio di bilanci stranieri, di popoli molto più di noi ricchi e forti; ebbene, è un magro conforto, o signori, il male degli altri, ed io non l'accetto a consolazione del mio. Datemi la ricchezza di quei popoli, datemi la loro potenzialità di produzione, datemi soprattutto la base secolare delle loro grandi risorse, ed allora potrò cedere alle tentazioni dell'attesa dell'avvenire.

Siamo un popolo giovine, e non è colpa nostra; mentre eravamo ancora economicamente e finanziariamente impreparati abbiamo dovuto provvedere a bisogni enormi, i quali sono paurosi anche oggi, benchè in gran parte siano già soddisfatti. Fummo obbligati a contrarre

un debito ingente, che costituisce per il nostro bilancio un onere così grave, quale gli Stati che mi si additano a conforto certo non risentono.

Forse avremo commesso qualche errore; però, malgrado tutto, il nostro credito si è già ristabilito, la fiducia che ispiriamo all'estero è piena e superiore a quanto generalmente si crede.

Come è avvenuto tutto questo?

La ragione è semplice e ci onora: consiste in ciò che l'Italia, sempre, anche nei peggiori momenti della sua storia finanziaria, ha dimostrato la ferma risoluzione di far pieno onore ai suoi impegni.

La ragione dipende soprattutto da ciò, che abbiamo provato di avere in noi quella virtù di sacrificio che è propria solo dei forti e che sola offre il mezzo, agl'individui come ai popoli, per sollevarsi dallo sconforto della sventura e dal peso delle disgrazie. (*Bene. Approvazioni*).

Signori, non è la considerazione dell'effetto materiale di qualche milione in più o in meno, che mi anima a parlare e ad insistere per il mantenimento dell'art. 3; è l'effetto morale che assai più mi spinge.

Io temo che, seguendo un indirizzo diverso da quello che si è proposto dal Governo, si possa dare appiglio ai nostri avversari per dire che il Parlamento ed il paese si mettono di nuovo sulla via di una finanza corrente e priva di prudenza.

Non vale davvero la pena di correre un tal rischio per uno sgravio di tre o quattro milioni; per un onere così piccolo e che non colpirà i poveri sarebbe colpa il lasciar offendere quel credito che abbiamo acquistato colla perseveranza nel sacrificio e che è nostro debito d'onore e di patriottismo di conservare inalterato non solo, ma di sollevare ad altezza ognora crescente.

Ed io finirò qui: mi parrebbe offesa l'insistere su questo concetto davanti ad un Congresso, del cui altissimo senno, della cui abnegazione disinteressata e patriottica la storia nazionale ha già registrati tanti e tanti nobilissimi ricordi.

Io mi limito quindi a raccomandare semplicemente al Senato di respingere quella proposta di rinvio che venne presentata dall'onorevole senatore Massarani. (*Approvazioni generali e vivissime*).

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Mi rincresce di dovere per la seconda volta, ma soltanto per un minuto o due, intrattenere i colleghi per fare una rettifica ad una opinione che mi è stata attribuita dall'onorevole ministro del tesoro.

L'onor. ministro crede che io abbia proposto di lasciare un *deficit* nell'esercizio 1904-905 quando in confronto dell'onere portato da questo disegno di legge non fosse continuato quello stato di bilancio che l'onor. ministro ci ha annunciato per l'esercizio 1902-903. Ora io non ho detto questo; anzi mi sarei ben guardato dal dire una parola sola la quale facesse supporre in me l'idea che a un onere non si debba contrapporre un'entrata. Io sono tenero quanto mai, e spero come l'onor. ministro del tesoro, del pareggio del bilancio, e credo di aver provato ciò in molte circostanze.

Io ho detto semplicemente questo: ho detto che l'onor. ministro del tesoro, con una prudenza grandissima, e non lasciandosi illudere dagli straordinari introiti per il grano e gli zuccheri che si sono verificati quest'anno, ha trovato, [che possiamo contare per l'esercizio 1902-903, sopra un avanzo di 14 a 15,000,000. Poi ho soggiunto: spero che questo avanzo continui anche nell'esercizio 1903-904; e siccome abbiamo nell'esercizio 1902-903 un onere di soli 10,000,000; in conseguenza del disegno di legge degli sgravi, e nell'esercizio 1903-904 un onere di 16,000,000 che fanno in complesso 26,000,000, io aveva legittimamente ragione di sperare che a questi 26,000,000 potremmo aggiungere i 28 o 30,000,000 sui quali ha fatto calcolo l'onorevole ministro del tesoro. Se non fosse l'onor. Di Broglio, l'autore di quei calcoli, potrei forse dubitarne, ma conosco l'esattezza e la prudenza estrema del presente ministro del tesoro, per cui non mi faccio lecito di differire dall'opinione che egli esprime in merito al pareggio del bilancio.

Quanto poi all'esercizio 1904-905, nel quale esercizio gli oneri derivanti dall'attuale disegno di legge si elevano dai 24 ai 25,000,000, (veramente non ho trovato in nessun posto menzionata la cifra di 32,000,000 alla quale ha alluso poc' anzi l'onor. ministro del tesoro) io ho constatato che se le condizioni della finanza non

migliorano, ma rimangono quali sono ora, certamente vi sarà uno spareggio.

L'ho detto francamente, tanto è ciò vero, che ho perfino fatto questa proposta: continuiamo per due anni a preoccuparci degli effetti di questo disegno di legge, quando saremo al terzo anno e vedremo che il bilancio non è capace di sopportare il maggiore onere, allora provvederemo; anzi ho persino accennato alla speranza che ciò sarà uno stimolo maggiore per il Governo a presentare quel disegno di legge sui tributi locali, il quale, una volta che sia stato votato, farebbe cessare immediatamente il concorso ai comuni per l'abolizione del dazio consumo sui farinacei.

Ed è per questa ragione che io oggi ho votato volentieri l'emendamento dell'onorevole senatore Vitelleschi, appunto perchè desidero che questa legge sui tributi locali sia approvata in tempo utile.

Ecco in poche parole quali sono state le opinioni da me espresse. Io credo che siano opinioni ortodosse per un antico ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare metterò ai voti la proposta del senatore Massarani che ha carattere sospensivo. Avverto che questa proposta non è stata accettata dall'onorevole ministro del tesoro...

MEZZACAPO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZACAPO, *presidente della Commissione di finanze*. Il quesito non è nuovo ed è stato tale e quale esaminato dalla Commissione di finanze.

La Commissione di finanze non credette allora di poterlo accettare e molto meno potrebbe accettarlo ora dopo il discorso dell'onorevole ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Dunque la proposta del senatore Massarani non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione di finanze. Ciò nonostante, avendo un carattere sospensivo, deve avere la precedenza nella votazione.

La proposta del senatore Massarani è la seguente:

« Il Senato sospende e rinvia l'articolo 3 a quando sia presentato dal Governo del Re un completo disegno di riforma tributaria ».

Pongo ai voti questa proposta; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta del senatore Massarani non è approvata).

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'allegato C, che rileggo.

ALLEGATO C.

Disposizioni riguardanti le tasse sugli affari.

Art. 1.

Le tasse di registro su atti e contratti contenenti trasferimenti di beni immobili a titolo oneroso, specificati nella prima parte (art. 1 e seguenti) della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217 (testo unico), sono ridotte della metà, quando il prezzo sia non superiore a 200 lire e di un terzo quando il prezzo sia superiore a 200 ma non a 400 lire.

(Approvato).

Art. 2.

Non saranno soggetti alle tasse di bollo e di registro, se non quando se ne faccia uso in

giudizio, i contratti di colonia parziaria, mezzadria, terzeria, o simili convenzioni che abbiano per scopo la coltivazione, anche con relativa soccida, ovvero la sola raccolta con divisione di prodotti ed a rischio comune; ferme nel resto le disposizioni dell'articolo 41 della legge 20 maggio 1897, n. 217.

(Approvato).

Art. 3.

Le tasse di registro sulle donazioni, previste dagli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100 della tariffa annessa alla legge del registro (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e le tasse sulle trasmissioni a causa di morte previste dagli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114 della tariffa stessa, sono applicate per ogni quota ereditaria o di donazione o di legato nella misura e secondo la scala stabilita nella tabella A annessa alla presente legge.

Quando il valore dell'asse ereditario non raggiunga le lire cento, non è dovuta alcuna tassa di successione nella linea retta o fra coniugi.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1902

TABELLA A.

(All'art. 3)

Grado di parentela fra gli autori delle successioni o donazioni e gli eredi legatarii e donatori	Per ciascuna frazione di quota individuale ereditaria, o di legato, o di donazione							
	fino a lire 300 (1)	da lire 301 a lire 1,000	da lire 1,001 a lire 50,000	da lire 50,001 a lire 100,000	da lire 100,001 a lire 250,000	da lire 250,001 a lire 500,000	da lire 500,001 a lire 1,000,000	oltre il 1,000,000
	Tassa fissa	Tassa proporzionale per ogni cento lire						
Fra ascendenti e discendenti in linea retta	1.00	0.80	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20	3.60
Fra coniugi.	1.00	3.00	4.50	5.00	5.40	5.80	6.20	6.60
			fino a lire 50,000					
Fra fratelli e sorelle			7.00	7.50	8.00	8.50	9.25	10.00
Fra zii e nipoti.			8.50	9.25	10.00	11.00	12.00	13.00
Fra pro-zii e pro-nipoti			10.00	10.80	11.60	12.60	13.80	15.00
Fra altri parenti fino al sesto grado.			12.50	13.50	14.50	15.70	16.80	18.00
Fra altri parenti oltre il sesto grado ed estranei.			15.00	16.30	17.60	19.00	20.50	22.00
Istituti di beneficenza (tassa proporzionale costante del 5%)			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

(1) Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3.

Avvertenza. — La tassa si applica, non sull'ammontare complessivo dei beni trasferiti per eredità o legato o donazione, bensì sulle singole quote spettanti a ciascuna persona per eredità o legato o donazione. Per ciascuna quota, si divide la somma in tante parti quante corrispondono ai limiti segnati nelle diverse colonne della tabella, e su ciascuna parte si applica l'aliquota rispettiva.

Esempio pratico dell'applicazione della tassa.

Tizio acquista, per successione in linea retta, L. 60,000 per quota ereditaria e L. 50,000 per legato, insieme L. 110,000. La tassa sarà liquidata così: sulle prime L. 1000 (1 + 5.60) = L. 6.60
sulle successive L. 49,000, l'aliquota normale di 1.60 per cento » 784 —
sulle successive L. 50,000, l'aliquota di 2 per cento » 1,000 —
sulle ultime L. 10,000, l'aliquota di 2.40 per cento » 240 —
Totale L. 2,030.60

PRESIDENTE. All'ultimo paragrafo di questa tabella il senatore Massarani propone la seguente aggiunta:

« Sono equiparati agli Istituti di beneficenza:

« 1. Tutti gl' Istituti e fondazioni che abbiano uno scopo d'utilità pubblica, riconosciuto dalla Giunta provinciale amministrativa, e, in seconda istanza inappellabile, dal Consiglio di Stato;

« 2. I lasciti a familiari del testatore, in remunerazione di servigi prestati per non meno di venti anni alla sua azienda domestica, rurale, commerciale o industriale ».

Il senatore Massarani ha già sviluppato questa sua proposta in occasione della discussione generale; se tuttavia crede di dover aggiungere qualche altra considerazione, gli do la facoltà di parlare.

MASSARANI. Sebbene la mia proposta di rinvio non sia stata approvata, non veggo in ciò ragione sufficiente perchè io deponga il desiderio che l'art. 3 si migliori quanto è possibile; e si tolga, almeno, all'incrudimento della tassa che riguarda le successioni, quello che ha di più ostico, mitigandone la gravità in due casi, che mi pare si raccomandino da sè alla benevolenza del Senato e del Governo, e che tanto rispondono allo spirito democratico che ha informato la miglior parte di questo disegno di legge, da potersi considerare piuttosto una esplicazione che non un emendamento.

Troppo a lungo mi sono indugiato nella discussione generale a fine di dimostrare come gl' istituti che hanno per iscopo l'utilità pubblica, all'infuori della mera carità, siano molto spesso meritevoli d'incoraggiamento quanto e più che non gl' istituti detti di beneficenza. Pare dunque a me che sia logico, che sia voluto dalla ragione delle cose, il pareggiare gl' istituti di utilità pubblica a questi di mera beneficenza, e il fare che essi fruiscano della tassazione privilegiata che agl' istituti di beneficenza è concessa.

Un altro titolo per la esenzione, o almeno per la riduzione della tassa, mi pare che esista per quei lasciti a famigliari del testatore, che egli loro assegna in remunerazione di lunghi e fedeli servigi.

La mia proposta dunque concerne due miglioramenti da apportare al disegno di legge.

Le disposizioni di qualche legge speciale citata ieri non bastano a supplirvi. Questa legge infatti riguarda alcune fondazioni a pro dell'igiene o a pro dell'istruzione; ma solo quelle fondazioni il cui capitale arrivi alla cospicua somma di 50,000 lire. Ora perchè volete voi tarpare le ali alla buona volontà di coloro che pur possedendo una piccola sostanza, intendano destinarla in morte all'utile dei più?

Mi pare che le cose dette, sebbene disadoramente e sommariamente, valgano a dimostrare l'opportunità del mio emendamento.

Io quindi oso sperare che il Governo voglia accoglierlo, poichè, anche ripresentando il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, esso non ne raccoglierà biasimo, ma lode.

CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANTONI. Io vorrei pregare il senatore Massarani di togliere molti senatori e me tra questi da un grave imbarazzo. Io credo che la maggior parte di noi siamo favorevoli alla prima delle sue proposte, la quale è ragionevolissima: basta pensare che molte donazioni e molti lasciti fatti per istituti di utilità pubblica sono di diretto vantaggio per lo Stato, diminuendo le sue spese: e quindi lo Stato ha tutto l'interesse di favorire tali atti.

Ma ora che sono già state votate le altre due parti della legge, non mi parrebbe opportuno proporre un emendamento. Il senatore Massarani potrebbe benissimo convertire il suo emendamento in un ordine del giorno, che spero sarà accettato dal Governo, e che il Senato voterà certo a grande maggioranza; un ordine del giorno col quale si inviti il Governo a voler inserire, nella riforma tributaria che sta preparando, una disposizione la quale per la tassa di successione pareggi le donazioni e i lasciti fatti per gli istituti di pubblica utilità a quelli di beneficenza.

Questa proposta potrebb'essere accettata dal senatore Massarani, tanto più se si consideri, che la legge che discutiamo non fa nessuna variazione rispetto alla legislazione vigente; quindi non si tratta colla proposta Massarani di correggere un vizio della legge, ma di chiedere un miglioramento. Ora in nessun altro caso vale come in questo l'aureo detto che il meglio è nemico del bene. Insisto quindi nel pregare il senatore Massarani che, lasciando in disparte

la seconda proposta da lui fatta, la quale è molto meno importante e più discutibile della prima, converta l'emendamento riguardante questa in un semplice ordine del giorno nel modo da me indicato.

PRESIDENTE. L'onor. Massarani accetta questo ordine del giorno?

MASSARANI. Vorrei domandare al Governo del Re se sarebbe disposto ad accettarlo...

PRESIDENTE. Ma non possiamo fare queste dichiarazioni. Il senatore Massarani deve dire se mantiene o ritira la sua proposta...

VACCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, *relatore*. Le proposte fatte dall'onor. Massarani sono due, una è che sieno equiparati agli istituti di beneficenza i lasciti a familiari del testatore, in remunerazione di servizi prestati per non meno di venti anni alla sua azienda domestica, rurale, commerciale o industriale.

Questa è una proposta che avrebbe bisogno di essere studiata ponderatamente anche per la forma. Io credo che quando venisse adottata incontrerebbe, nella pratica attuazione, delle difficoltà molteplici, dimodochè a riguardo di questo non potrei dir altro che non è possibile accettarla.

Quanto all'altra proposta che tutti gli istituti e fondazioni che abbiano uno scopo d'utilità pubblica, riconosciuto dalla Giunta provinciale amministrativa, e, in seconda istanza inappellabile, dal Consiglio di Stato, siano equiparati agli istituti di beneficenza, è una proposta meritevole di moltissima considerazione, e in tesi generale, mi pare che meriti di essere introdotta in una prossima riforma della legge, in quella che il ministro delle finanze ha già annunciato per un'ultima revisione alla tassa di registro; ma siccome questa proposta non corregge disposizioni della legge che stiamo discutendo, ma modifica invece disposizioni della legge vigente, non è opportuno che per essa si arresti il corso naturale del disegno di legge che ora si discute, nel quale sono compresi provvedimenti urgenti.

Non avrei però difficoltà, e credo d'interpretare il voto anche dei colleghi e della Commissione permanente di finanze, nel dichiararmi favorevole alla proposta del senatore Cantoni, e cioè di accogliere un ordine del giorno, col

quale s'inviti il Governo a studiare questo argomento per proporre la risoluzione in occasione di un prossimo disegno di legge.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ieri ebbi l'onore di esporre al Senato osservazioni, che collimano con quelle espresse testè dall'onorevole relatore, quando risposi ampiamente alle ragioni addotte dal senatore Massarani a sostegno delle sue proposte, e riconobbi che esse potranno formare oggetto di studio per nuove riforme nella legislazione sulle tasse degli affari.

Quindi, anch'io mi associo alle conclusioni dell'onor. relatore. Quando invece di un emendamento si tratti di una raccomandazione, non ho difficoltà ad accettarla, nei sensi indicati dall'onor. relatore, e con le riserve da lui espresse, specialmente rispetto alla seconda parte della proposta del senatore Massarani.

MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARANI. Io proporrei questa formula che spero possa essere accettata tanto dal ministro quanto dal relatore:

« Il Senato invita il Governo del Re ad inserire nella prossima riforma tributaria disposizioni informate ai seguenti principii:

« Sono equiparati agli istituti di beneficenza:

« 1) Tutti gli istituti e fondazioni che abbiano uno scopo di utilità pubblica, riconosciuta dalla Giunta provinciale amministrativa, e, in seconda istanza non soggetta a reclamo, dal Consiglio di Stato;

« 2) I lasciti familiari del testatore, in remunerazione di servizi prestati per non meno di 20 anni alla sua azienda domestica, rurale, commerciale o industriale ».

VISOCCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISOCCHI. Debbo pregare l'onorevole senatore Massarani, ed in pari tempo il Governo, di rammentare, come ieri lo rammentò molto a proposito l'onorevole ministro delle finanze, che l'art. 147 della vigente legge sul registro accorda, nei casi in cui si destinino dei lasciti ad istituti di beneficenza, istruzione ed igiene, dei vantaggi molto più superiori a quelli che si accordano quando si fanno dei donativi ad istituti di beneficenza.

Non vorrei che con l'ottimo intendimento che ha l'onorevole senatore Massarani si venisse a pregiudicare questa disposizione; quindi io mi permetterei di pregarlo di aggiungere al suo ordine del giorno le parole: « Fermo rimanendo quanto è disposto dell'art. 147 della legge di registro ». E vorrei che il Governo accettasse la raccomandazione appunto in questo senso.

MASSARANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSARANI. Conosco la disposizione della legge cui allude il senatore Visocchi, ma essa non contempla se non che le donazioni che arrivano a 50,000 lire; ora il mio desiderio è che sia dato di fare il bene anche a coloro che non posseggono una vistosa sostanza. Mi pare che convenga trattare ugualmente, tanto le persone ricche, quanto quelle di mediocri fortune, le quali abbiano tuttavia desiderio di giovare al bene pubblico, nella misura dei loro averi.

Accenno anche a questo, che cioè la legge odierna, essendo posteriore a quella che si cita, può essere dubbio se cotesta legge resti ancora in vigore, perchè si riferisce ad una tariffa che cesserà di esistere con la sostituzione della nuova. Ora, non volendo eccedere nelle domande e tenendo conto delle necessità dell'erario, mi pare che l'ottenere una tassazione di favore del 5 per cento sia ottenere quanto è sperabile e desiderabile.

Credo che le parole usate nel mio ordine del giorno valgano a constatare un affidamento da parte del Governo del Re che nella futura riforma tributaria si provvederà ad esaudire quello che spero essere il voto concorde di questo augusto Consesso.

PRESIDENTE. Il senatore Cantoni ha mandato alla Presidenza il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Ministero ad inserire nella riforma tributaria, che sta preparando, una disposizione per la quale gli istituti di utilità pubblica sieno equiparati a quelli di beneficenza ».

Ora, non sembra al senatore Cantoni che sarebbe meglio dire: « Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze, e passa all'ordine del giorno »?

Venendo ai voti specificati si corre il rischio di pregiudicare la materia. (*Benissimo, approvazioni*).

MASSARANI. Giacchè la Commissione di finanze ed il signor ministro hanno accettato la formula da me proposta...

Voci: No. No.

PRESIDENTE. Se il senatore Massarani insiste nel suo ordine del giorno non posso fare altro che porlo ai voti.

CANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI. Il mio ordine del giorno nella sua prima parte è simile a quello del senatore Massarani, per cui, facendo adesione a quanto ha detto il nostro presidente, lo ritiro. (*Bene*).

PRESIDENTE. Onorevole Massarani, io credo che ella, al pari di noi tutti, vorrà evitare i voti che generino equivoco.

Quando il ministro delle finanze le ha dichiarato che terrà in considerazione le sue proposte quando si presenteranno disegni di legge, mi pare che convenga prendere atto di queste dichiarazioni e passare oltre...

MASSARANI. Chiedo all'onorevole ministro ed al relatore, se riguardo alla seconda proposta, senza accettarla definitivamente si riservano di esaminarla...

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. È stato detto tante volte di no!

MASSARANI. Ebbene, ritiro il mio ordine del giorno. (*Bravo*).

PRESIDENTE. Ecco adunque la formula dell'ordine del giorno su cui chiamo il voto del Senato:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze e passa all'ordine del giorno ».

Lo pongo ai voti.

Chi crede approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 3, dell'allegato C.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'applicazione delle diverse aliquote stabilite dalla tabella A, nella liquidazione della tassa di successione o di registro, alle singole quote trasferite per eredità, legato o donazione, saranno aggiunte le somme soggette a collazione e le donazioni anteriormente fatte dal donante o autore della successione allo stesso erede o legatario o donatario.

Dall'ammontare della tassa in tal modo determinato sarà dedotto l'importo delle tasse già pagate sulle somme anzidette. E per le donazioni anteriori al 1° dicembre 1901, si computerà come già pagata la tassa che per esse sarebbe dovuta ai termini della presente legge. (Approvato).

Art. 5.

Ai due primi capoversi dell'art. 54 della legge 20 maggio 1897, n. 217 (testo unico) è sostituito il seguente:

« Saranno ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento della aperta successione e risultanti da atto pubblico o da sentenza passata in giudicato, o da scrittura privata che abbia acquistato data certa anteriormente alla apertura della successione, ai termini dell'articolo 1327 del Codice civile ».

(Approvato).

Art. 6.

La litigiosità e la dubbia esigibilità dei crediti, agli effetti dell'art. 53 della legge di registro 20 maggio 1897, n. 217, può essere giustificata entro il termine di due anni dal giorno dell'apertura della successione.

È ammessa la donazione dei crediti, che gli eredi ritenessero inesigibili, a favore dello Stato, al quale si intenderà trasferita ogni azione contro i debitori e loro aventi causa.

(Approvato).

Art. 7.

Nel caso di rinuncia a eredità o a legati, la tassa dovuta da colui, a profitto del quale la rinuncia è fatta, non può essere mai minore di quella che sarebbe dovuta dall'erede o legatario rinunciante.

(Approvato).

Art. 8.

Alla costituzione di dote fatta dagli sposi con beni proprii sarà applicata la tassa di registro in misura corrispondente alla metà di quella che spetterebbe alla costituzione della dote medesima, se fatta da ascendenti.

Sarà esente dalla tassa come sopra stabilita

la costituzione di dote fatta dalla sposa con beni proprii, dei quali venisse dimostrata la provenienza con precedenti titoli di trasmissione in favore della sposa stessa e che abbiano già pagata la tassa di registro, in conformità della legge e della loro natura.

La dote costituita con dichiarazione di vincolo sui registri del debito pubblico è soggetta alla tassa graduale stabilita dall'art. 66 della tariffa annessa alla legge di registro 20 maggio 1897, n. 217.

(Approvato).

Art. 9.

Per il pagamento delle tasse di successione e relative sopratasse e multe, nella parte riguardante valori immobiliari, sarà concessa agli eredi o legatari, a loro domanda, che il pagamento segua a rate, in un termine non maggiore di anni quattro, con la corrispondenza dell'interesse scalare sul debito differito, nella ragione del tre e mezzo per cento; dichiarandosi esteso al periodo di dilazione, fino al pagamento, e agli interessi, il privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile.

Per il pagamento delle dette tasse e accessori, nella parte riguardante valori mobiliari, restano ferme le norme vigenti.

(Approvato).

Art. 10.

La tassa proporzionale di registro sui trasferimenti di beni immobili sarà applicata in misura ridotta ad un quarto agli atti delle Società cooperative per costruzione o acquisto di case economiche, coi quali, a termini degli statuti e regolamenti sociali, vengono assegnate ai soci cooperatori le case, o porzioni di case, dalle dette Società costruite o acquistate.

Per fruire di tale riduzione di tassa, le Società dovranno dimostrare, con la produzione dei rispettivi statuti, di essere realmente governate con le discipline e secondo i principii della cooperazione.

Saranno ammessi allo stesso trattamento di favore, e saranno inoltre esenti da sovratassa per tardiva registrazione, gli atti della specie specie stipulati anteriormente alla presente legge, purchè siano presentati al registro entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900-902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1902

Per le tasse considerate nel presente articolo sarà ammesso il pagamento a rate annuali, in numero non maggiore di sei, con la corresponsione di interesse e la estensione del privilegio nei termini indicati all'art. 9.

(Approvato).

Art. 11.

La concessione del pagamento a rate, nei casi indicati nei due articoli precedenti, sarà fatta nei modi e con le guarentigie da stabilirsi con regolamento.

Se il contribuente ritardasse il pagamento oltre 20 giorni dalla scadenza delle singole rate, si intenderà decaduto dal beneficio della dilazione e obbligato a pagare in una sola volta le rate residue, coi relativi interessi, e incorrerà inoltre nelle sopratasse.

(Approvato).

Art. 12.

Per i titoli nominativi di azioni e di obbligazioni delle Società commerciali, e delle Società civili considerate nell'art. 229 del Codice di commercio, rimane invariata la tassa di negoziazione stabilita dal primo comma dell'articolo 73 della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414.

Invece per i titoli al portatore di azioni e obbligazioni emesse in conformità agli articoli 171 e 172 del Codice di commercio, la detta tassa sarà elevata di un terzo, a cominciare dal primo semestre successivo alla pubblicazione della presente legge; fermo il diritto di rivalsa, ai termini dell'art. 74 della legge sul bollo del 4 luglio 1897, n. 414.

Tutte le operazioni relative alla negoziazione dei titoli nominativi sono esenti da qualunque tassa di registro e di bollo.

Parimente, a cominciare dal primo semestre, successivo alla pubblicazione della presente legge, sarà elevata di un terzo la tassa annuale dovuta dalle società straniere sul capitale destinato alle operazioni di assicurazione e rendite vitalizie o ad altre operazioni nello Stato, ai termini dell'articolo 26 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, e dell'articolo 70 della legge 4 luglio 1897, n. 414.

Ferme le disposizioni contenute nel terzo capoverso dell'articolo 73 del testo unico delle

leggi sul bollo 4 luglio 1897, n. 414, le Società cooperative legalmente costituite nei casi in cui dovrebbero essere sottoposte alla tassa di negoziazione, pagheranno la tassa soltanto sui trapassi di azioni effettivamente risultanti dai registri sociali e in ragione di L. 0.60 per cento sul valore nominale di ciascuna azione trasmessa.

(Approvato).

Art. 13.

L'articolo 55 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217, è modificato come segue:

Art. 55. — Costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno in garanzie di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante con atto stato già sottoposto a tassa proporzionale di registro . . .

tassa fissa L. 3.

Art. 55 bis. — Costituzione d'ipoteca o pegno o deposito cauzionale, in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali o altri recapiti di commercio, soggetti a tassa graduale di bollo

tassa di lire 2
fino a lire mille
e di lire 3 ogni
lire mille di più.

(Approvato).

Art. 14.

Per l'applicazione delle tasse di registro e successione ai trasferimenti di beni immobili, per qualunque titolo, l'accertamento del valore venale, salvo il disposto dell'art. 19, sarà fatto dal ricevitore del registro entro i limiti delle tabelle dei valori unitari, stabiliti per ciascuna provincia nei modi indicati negli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Su quest'articolo ha facoltà di parlare il senatore Bordonaro.

BORDONARO. In verità io mi sento poco incoraggiato a parlare, per la semplicissima ragione che pare che il Senato sia stanco e non abbia intenzione di sentire ulteriori ragioni contro questo disegno di legge; però a me sembra mio dovere, come senatore, di fare rilevare l'eccesso di fiscalità che ispira questa legge; in questi sei articoli, i quali mirano a modificare la legge organica di registro che finora ci governa.

Questi articoli per verità non dovrebbero essere inseriti in questa legge giacchè ripeto, non fanno che sostituire all'attuale, una nuova legge di registro che si vota dirò così di soppiatto.

In essi, si riproduce nè più nè meno che il sistema delle Commissioni esistente per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e dei fabbricati e si priva l'individuo del ricorso all'autorità giudiziaria.

La tendenza di sottrarre alla competenza del magistrato, le questioni che sorgono tra fisco e privato in materia di tasse, rimonta ad epoca abbastanza remota; e se non ha potuto affermarsi decisamente, è stato per la resistenza che ha trovato anche nell'altro ramo del Parlamento.

Se il Senato mi consente, nel modo più breve possibile dimostrerò la irrazionalità ed anco l'impossibilità dell'applicazione del nuovo sistema che ci si fa votare, a base di tariffa unitaria e l'immenso danno che ne verrebbe ai contribuenti.

Il meccanismo che si vuol creare è basato sulla compilazione di valori unitari i quali dovrebbero poi dare delle tabelle di valori capitali, le quali servirebbero per determinare il valore dello stabile colpito dalla tassa di registro e di successioni; il suo funzionamento per effetto della legge che si andrà a votare, ha importanza grandissima ora tanto più che la parte di capitale reclamata dallo Stato come quota ereditaria, è notevolmente aumentata; quindi è grande la necessità di accertare quanto più rigorosamente sia possibile l'entità, il valore reale della cosa. (*Conversazioni*).

Ora, o signori, è antico assioma che *res tanti valet quanti vendi potest*.

La stima diretta è appunto quella che conduce all'accertamento dell'entità del valore reale dell'immobile, sul quale lo Stato come erede privilegiato preleva la sua quota in capitale. Noi sostituiamo alla stima del perito nominato dal magistrato, la stima fatta in base alle tabelle unitarie manipolate dalle Commissioni governative, distinte per qualità, rassomigliabili alle tariffe dei commestibili. Si direbbe: un ettaro di terra in una tale regione vale cento; la quota ereditaria è di tanti ettari, quindi non ci sarebbe che a moltiplicare... (*Conversazioni generali*).

Onorevole signor presidente! Convinto che è inutile parlare oggi anche d'interessi gravissimi in quest'assemblea, io mi taccio, e lascio le conseguenze di questa legge a chi l'ha proposta.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io mi limiterò a dire che la questione trattata dal senatore Bordonaro è stata discussa ampiamente nella Commissione di finanze.

Nella lodata relazione dell'onor. Vacchelli sono riassunte le ragioni che io ebbi l'onore d'espore alla Commissione stessa, e che dalla maggioranza furono accolte. Mi riporto a quelle ragioni, non occorrendo ora ripeterle.

Nota soltanto che lo stesso onorevole Bordonaro, nel suo interessante discorso, che ascoltai con tutta l'attenzione, non ha potuto riconoscere ciò che è da tutti ammesso, che lo stato attuale delle cose, sul modo di determinare i valori imponibili per la giusta applicazione delle tasse di registro, è cattivo, anzi pessimo.

È poi importante porre in rilievo che il nuovo metodo proposto non deve essere applicato in tutte le provincie del Regno, bensì, quasi a guisa d'esperimento, in quelle provincie soltanto in cui c'è il catasto nuovo. Siffatto esperimento potrà lasciar campo ai migliori studi e a far emergere se, anche nel nuovo metodo di accertare i valori imponibili e di risolvere le relative controversie, ci siano dei difetti e quali altre provvidenze sarebbero desiderabili. Ma, certamente, si avrà il vantaggio di qualche miglioramento nello stato delle cose attuale che, come già dissi, non potrebbe essere peggiore, tanto per l'interesse della finanza, quanto per quello della giustizia.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. In risposta all'onorevole ministro affermo soltanto questo, che nel suo progetto di legge manca un elemento essenziale di valutazione del valore capitale degli stabili, ed è il tasso, il saggio d'interesse.

Come volete applicare la tariffa quando ancora non sapete se dovete stimare al 4, al 5, al 3, al 6.

Sapete nell'applicazione quali sono le conseguenze?

Per effetto della progressività dell'imposte l'aumento della tassa non segue in proporzione aritmetica, ma quasi in proporzione geometrica.

Avendo consultato i moduli di tariffe presentate da lei, onorevole ministro ho trovato, che un reddito fondiario di 3000 lire valutato al 3 per cento paga il doppio di quanto pagherebbe al 5 per cento.

Quando fate le tariffe senza accennare al saggio di capitalizzazione e prendete solo a base di esse il reddito fondiario risultante dall'imponibile catastale, mentre la ricerca essenziale è quella del capitale, risulta evidente la erroneità di criteri che informano il nuovo sistema che passa senza discussione in Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 14 dell'allegato C.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

Una Commissione da istituirsi in ogni provincia compilerà: per i beni rustici, una tabella dei valori capitali da attribuirsi ai terreni distinti per qualità, e se è possibile anche per classi; e per i fabbricati, una tabella dei valori capitali per ogni lira di reddito imponibile, e dove questo manchi, per ogni lira di reddito presunto.

Per la migliore determinazione dei valori, la provincia sarà ripartita in zone.

Le tabelle saranno rivedute per la prima volta, dopo un biennio di esperimento; e successivamente ogni cinque anni.

I componenti della Commissione provinciale saranno nominati per metà dal ministro delle finanze, il quale nomina pure il presidente, e per l'altra metà dal Consiglio provinciale fra ingegneri o geometri (periti agrimensori o agronomi) o agricoltori pratici, residenti nella provincia.

(Approvato).

Art. 16.

Le tabelle, di cui all'articolo precedente saranno comunicate alla Deputazione provinciale e all'Ufficio tecnico finanziario, che potranno presentare le loro osservazioni e proposte di modificazioni. La Commissione provinciale, raccolti gli atti, li trasmetterà con le sue propo-

ste definitive alla Commissione censuaria centrale istituita ai sensi dell'articolo 22 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

La Commissione censuaria centrale, fatte le indagini che reputerà necessarie, e sentite le due Direzioni generali, del Demanio e delle tasse sugli affari, del Catasto e dei servizi tecnici, stabilirà le tabelle da applicarsi in ciascuna provincia.

Le tabelle saranno rese esecutorie con Regio Decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci legali di ciascuna provincia.

(Approvato).

Art. 17.

Nei casi nei quali l'applicazione dei valori unitari stabiliti nella tabella sia ritenuta non corrispondente al valore reale dei beni trasferiti, tanto il contribuente quanto il ricevitore del registro potranno reclamare, entro novanta giorni, alla Commissione provinciale, che pronunzierà con decisione motivata.

Contro la decisione della Commissione provinciale tanto il contribuente quanto il ricevitore del registro potranno ricorrere, entro quaranta giorni, alla Commissione censuaria centrale, che deciderà in via definitiva e inappellabile.

La tassa sugli atti traslativi fra vivi si paga in ragione dei prezzi e dei corrispettivi convenuti fra le parti, salvi gli eventuali supplementi per effetto dell'accertamento dei valori ai sensi del presente articolo.

(Approvato).

Art. 18.

Le spese generali per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dello Stato. Le spese che occorressero per la istruttoria dei ricorsi saranno messe a carico delle parti soccombenti, nella misura da stabilirsi dalle Commissioni giudicatrici.

(Approvato).

Art. 19.

Le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 saranno rese applicabili, per decreto Reale, in quelle provincie nelle quali le operazioni per la formazione del nuovo ca-

tasto siano ultimate o tanto progredite da offrire base sicura alla formazione delle tabelle di cui all'art. 15.

Nelle altre Provincie, fino a quando non sia altrimenti stabilito per legge, continuerà ad essere applicato il sistema attualmente in vigore, ai sensi degli articoli 23 e seguenti della legge di registro del 20 maggio 1897.

(Approvato).

Art. 20.

Le sopratasse stabilite dalla vigente legge sulle tasse di registro per le omesse o ritardate denunce e pagamenti saranno sempre dovute in multipli proporzionali alla tassa col minimo di lire 2.

(Approvato).

Art. 21.

Ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge è abrogata.

(Approvato).

Art. 22.

Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge, e più specialmente, quelle indicate nell'articolo 11 e quelle occorrenti per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 14 e seguenti, comprese le relative:

alla nomina e costituzione delle Commissioni provinciali;

ai criteri da seguirsi per la formazione delle tabelle dei valori;

e a tutte le norme di procedura per la risoluzione dei ricorsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 3 del disegno di legge, e lo pongo ai voti:

Art. 3.

Sono approvate le disposizioni dell'allegato C alla presente legge, relative alle tasse sugli affari.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di fare l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Sgravio sui consumi ed altri provvedimenti finanziari:

Senatori votanti . . .	178
Favorevoli . . .	109
Contrari . . .	69

Il Senato approva.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta al banco della Presidenza un'interpellanza dell'onorevole senatore Gabba, diretta al ministro dell'interno, circa il *referendum* consultativo comunale.

Non essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, prego l'onorevole presidente del Consiglio di volergliela comunicare.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Non mancherò di farlo.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rinvieremo a domani il seguito dell'ordine del giorno. Avverto che domani la seduta comincerà alle ore 15.

Leggo l'ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiari (N. 223);

Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente (N. 215);

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1902

Riforma del casellario giudiziale (N. 222);
Modificazioni alla legge 31 maggio 1883,
n. 1353 (Serie 3^a) sulla Cassa di soccorso per
le opere pubbliche in Sicilia (N. 247);

Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2^a categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara (N. 236);

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 233);

Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali (N. 212);

Concessione della patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore dopo un triennio di lodevole servizio (N. 229).

II. Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva (N. II-A).

III. Interpellanza del senatore Guarneri al presidente del Consiglio dei ministri sulle attuali condizioni politiche e sociali dell'Italia.

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 30 gennaio 1902 (ore 19.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche
